Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 220

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 24 agosto 1972

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 Semestrale L. 11.030 Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 agosto 1972, n. **470.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, concernente la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola d'Ischia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 30 giugno 1972, n. 277, recante la proroga della durata dell'Ente autonomo per la valorizzazione dell'Isola di Ischia, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, le parole: « al 30 giugno 1974 » sono sostituite con le parole « al 31 dicembre 1972 ».

Dopo l'articolo 1, è aggiunto il seguente:

« Art. 1-*bis*. — Le funzioni amministrative di vigilanza e di tutela, ora esercitate dagli organi dello Stato, sono svolte dall'organo regionale di controllo ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — TAVIANI — MALAGODI — GULLOTTI — BADINI CONFALONIERI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 8 agosto 1972, n. **471.**

Norme per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta rimasti vacanti nelle elezioni del 7 maggio 1972.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I comizi elettorali per la copertura dei seggi di deputato e di senatore nel collegio della Valle d'Aosta, rimasti vacanti in conseguenza della morte dei candidati presentati alle elezioni del 7 maggio 1972, debbono essere convocati entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

I comizi di cui al precedente articolo sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 3.

Per le elezioni di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni contenute negli articoli 92 e 93 del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e negli articoli 22 e 23 della legge 6 febbraio 1948, n. 29, recante norme per la elezione del Senato della Repubblica.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Napoli, addì 8 agosto 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 aprile 1972, n. **472**.

Riordinamento e potenziamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 16, lettera *h*), della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

(*Finalità della Scuola superiore della pubblica amministrazione*)

La Scuola superiore della pubblica amministrazione ha i seguenti compiti, oltre quelli previsti dall'art. 150 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3:

1) organizza e tiene i corsi di preparazione, con concessione di borsa di studio, per il reclutamento degli impiegati delle carriere direttive amministrative, di cui al successivo art. 2;

2) organizza e tiene i corsi di formazione dirigenziale previsti per la nomina a primo dirigente dal decreto del Presidente della Repubblica concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali delle amministrazioni dello Stato ed emanato in attuazione della delega contenuta negli articoli 16 e 16-*bis* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale modificata con la legge 28 ottobre 1970, n. 775;

3) sovraintende agli istituti e scuole per il personale istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.

Quando le esigenze di carattere organizzativo lo richiedano, la scuola può autorizzare lo svolgimento, presso le amministrazioni interessate, di singoli corsi di formazione, per gli impiegati in prova delle carriere inferiori a quella direttiva, di aggiornamento e di integrazione.

Le amministrazioni presso le quali esistono gli istituti e scuole di cui al precedente n. 3), possono essere autorizzate a tenere corsi anche per la formazione degli impiegati direttivi. In tali casi, i programmi di insegnamento e le modalità di svolgimento dei corsi e degli esami vengono stabiliti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri interessati, sentiti il comitato didattico ed il comitato direttivo della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

La scuola può, altresì, organizzare e tenere corsi di formazione e di aggiornamento per il personale dipendente dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli enti pubblici a carattere nazionale, d'intesa con le amministrazioni interessate.

Per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, la scuola può avvalersi delle amministrazioni dello Stato, delle università, di enti o istituti culturali.

La Scuola superiore ha sede a Caserta. Le sedi decentrate eventualmente necessarie sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

(*Corsi di preparazione per il reclutamento*)

Ai corsi con borsa di studio, previsti dal precedente art. 1, n. 1), si è ammessi mediante pubblico concorso per titoli ed esame-colloquio.

I concorsi di cui al precedente comma sono banditi per un numero di posti non superiore alla metà di quelli che si prevede si renderanno disponibili, nei singoli ruoli organici delle carriere direttive amministrative, alla data di conclusione del corso.

Al corso medesimo può essere ammesso un numero di allievi pari a quello dei posti messi a concorso maggiorato del venti per cento.

Ai concorsi di cui ai precedenti commi possono partecipare:

a) i cittadini in possesso del prescritto diploma di laurea e degli altri requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) i cittadini iscritti all'ultimo anno dei corsi di laurea corrispondenti al titolo di studio normalmente richiesto, in regola con gli esami, di età non superiore agli anni ventiquattro e che siano in possesso degli altri requisiti previsti dalla legge. Non sono ammesse elevazioni del limite di età.

L'ammissione al concorso è subordinata alla condizione che nel piano di studi, seguito o da seguire per il conseguimento della laurea, siano comprese le materie

indicate nel bando di concorso, nonchè, per gli studenti, che abbiano superato gli esami specificati nel bando medesimo.

Il corso ha la durata di dodici mesi; durante il suo svolgimento gli allievi possono essere applicati, per un periodo complessivamente non superiore a tre mesi, presso organi centrali e periferici delle amministrazioni dello Stato.

Alla fine del corso gli allievi devono sostenere un esame teorico-pratico sulle singole materie di insegnamento, il cui favorevole esito comporta, nel limite dei posti indicati al precedente secondo comma, e in base all'ordine della graduatoria di merito, la nomina in prova, nella qualifica iniziale delle carriere per le quali hanno concorso, subordinatamente al conseguimento, da parte degli studenti universitari, del prescritto diploma di laurea. Per la nomina in prova si osservano le vigenti disposizioni in materia di precedenze e preferenze.

L'esame finale può essere tenuto in due diverse sessioni.

Gli allievi utilmente collocati in graduatoria, che al momento della formazione di questa non abbiano conseguito il diploma di laurea, potranno chiedere di essere inseriti nella graduatoria del successivo corso, semprechè abbiano conseguito il predetto titolo di studio.

Gli allievi che non abbiano conseguita l'idoneità nelle prove di esame finali non possono essere ammessi ad un successivo corso; gli idonei vi possono essere ammessi una sola volta, fermo restando l'obbligo del superamento del relativo concorso di ammissione ed il possesso di tutti gli altri prescritti requisiti.

Le materie degli esami per l'ammissione e quelle per il superamento del corso, le modalità di svolgimento del medesimo, la composizione delle commissioni esaminatrici ed i criteri di formazione delle graduatorie, nonchè le altre disposizioni eventualmente necessarie, saranno stabiliti con regolamento di esecuzione.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Gli esami superati al termine del corso presso la Scuola superiore sono validi, a giudizio dei competenti consigli accademici, ai fini del conseguimento del diploma di laurea.

Salvo quanto previsto dai precedenti commi, restano ferme le vigenti disposizioni concernenti la nomina alla qualifica iniziale delle carriere direttive amministrative.

Art. 3.

(*Organi della scuola*)

Sono organi della Scuola superiore della pubblica amministrazione:

a) il comitato direttivo;

b) il direttore.

Art. 4.

(*Composizione del comitato direttivo*)

Il comitato direttivo è composto:

a) dal direttore della Scuola superiore, che lo presiede;

b) da cinque funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata, dei quali uno appartenente ai ruoli della Ragioneria generale dello Stato, uno al Ministero del bilancio e della programmazione economica e uno alle amministrazioni o aziende autonome dello Stato, designati dai Ministri interessati;

c) dal segretario del Consiglio superiore della pubblica amministrazione;

d) da due professori stabili della Scuola superiore, designati dal comitato didattico;

e) da quattro membri ordinari del Consiglio superiore della pubblica amministrazione, scelti dal medesimo tra i rappresentanti del personale.

Per ciascuno dei componenti di cui alla lettera *b*) e successive, è nominato un supplente.

Tutti i membri sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; quelli di cui alle lettere *b*), *d*) ed *e*) durano in carica due anni e possono essere confermati.

Le funzioni di segretario del comitato direttivo sono esercitate dal segretario amministrativo della scuola.

Art. 5.

(*Attribuzioni del comitato direttivo*)

Il comitato direttivo delibera sui seguenti oggetti:

1) determinazione dei corsi da svolgersi durante l'anno accademico nella scuola o presso i Ministeri e altri enti ed istituti indicati nell'art. 1 n. 3), ed approvazione del piano di studi e dei programmi in base alle proposte del comitato didattico; per i corsi da svolgersi presso i Ministeri e gli altri enti ed istituti indicati nell'art. 1, n. 3), devono essere sentite le amministrazioni interessate;

2) programmazione dell'attività di ricerca e di studio da compiersi per i compiti di istituto ed approvazione del piano di studi predisposto dal comitato didattico;

3) proposte annuali relative alla utilizzazione dei fondi di bilancio, anche per gli incarichi di ricerca da affidare ad esperti;

4) proposte di determinazione del contingente numerico dei docenti e degli assistenti e del personale da adibire agli uffici della scuola;

5) scelta dei professori stabili della scuola e conferimento degli incarichi di insegnamento, di studi e di ricerche, sentito il comitato didattico;

6) criteri per l'ammissione alla scuola nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi che regolano la materia e sentite, ove occorra, le amministrazioni interessate;

7) determinazione delle prove di esame e nomina delle commissioni esaminatrici dei corsi;

8) determinazione delle materie da indicare, ai sensi del quinto comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione per il reclutamento nelle carriere direttive amministrative;

9) regolamenti interni;

10) provvedimenti disciplinari relativi agli allievi dei corsi.

Art. 6.

(*Funzionamento del comitato direttivo*)

Il comitato direttivo è convocato dal suo presidente almeno quattro volte l'anno e tutte le volte che ne facciano richiesta cinque dei suoi membri.

Per la validità delle sedute del comitato è richiesta la presenza di due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 7.

(*Direttore*)

Il direttore della scuola è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, fra i professori universitari di ruolo o fra gli impiegati civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore generale o equiparata.

Il direttore dura in carica quattro anni; per tutta la durata dell'incarico è collocato nella posizione di fuori ruolo. Al direttore che appartenga al ruolo dei professori universitari si applica, all'atto della cessazione dalla carica, l'art. 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il direttore assicura il funzionamento didattico ed amministrativo della scuola e può, a tale scopo, formulare proposte al comitato direttivo; adotta i provvedimenti necessari per attuare le deliberazioni del comitato direttivo; provvede all'impegno ed alle erogazioni delle spese occorrenti per il funzionamento della scuola; stipula le convenzioni per l'attuazione dei corsi approvati dal comitato direttivo; adotta i provvedimenti di urgenza da sottoporre alla ratifica del comitato direttivo, convoca e presiede il comitato didattico; formula il programma annuale di utilizzazione dei fondi di bilancio.

In caso di urgenza sospende, in via cautelare, gli allievi che si siano resi responsabili di gravi infrazioni disciplinari.

Esercita tutti gli altri compiti non espressamente attribuiti al comitato direttivo.

Per le esigenze della scuola è istituito un fondo di rappresentanza determinato annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, la cui gestione è affidata al direttore con obbligo di rendiconto al comitato direttivo.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito dal più anziano dei professori stabili componenti il comitato direttivo.

Art. 8.

(*Organizzazione della scuola*)

La Scuola superiore si articola in tre dipartimenti:

a) dipartimento delle scienze giuridico-amministrative;

b) dipartimento delle scienze economiche e aziendali;

c) dipartimento delle scienze storiche, politiche e sociali.

I professori stabili, i docenti incaricati dello svolgimento di particolari corsi e quelli incaricati di studi e ricerche sono assegnati ad uno dei dipartimenti previsti dal precedente comma.

Con deliberazione del comitato direttivo possono essere affidati al personale amministrativo della scuola funzioni di ausilio didattico, esclusa ogni attività di insegnamento.

Art. 9.

(*Comitato didattico*)

Il comitato didattico è composto dal direttore della scuola che lo presiede, da due professori per ogni dipartimento, designati dal Corpo docente, e da tre rappresentanti degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I membri del comitato didattico durano in carica tre anni e non possono essere riconfermati.

Il comitato didattico predispone il piano di studi ed i programmi dei singoli corsi; propone le materie da indicare ai sensi del terzo comma dell'art. 2, nel bando di concorso per l'ammissione ai corsi di preparazione; propone piani di studio e ricerche per il miglioramento dei metodi di selezione e formazione del personale delle amministrazioni dello Stato, formula proposte per il conferimento degli incarichi di insegnamento.

Il comitato didattico formula, inoltre, proposte sui seguenti oggetti:

1) questioni riguardanti l'ordinamento didattico ed amministrativo della scuola e della relativa biblioteca;

2) questioni concernenti l'attività degli istituti e delle scuole di cui all'art. 1, n. 3), nonchè i corsi per il personale organizzati presso le singole amministrazioni dello Stato. Di volta in volta è chiamato a partecipare ai lavori, qualora non ne faccia già parte, un rappresentante dell'istituto, della scuola o dell'amministrazione della cui attività o dei cui corsi si tratti, ai fini dell'acquisizione delle osservazioni e dei suggerimenti delle amministrazioni interessate.

Il comitato esamina, altresì, le relazioni concernenti le osservazioni sul piano di studi e sui programmi formulate dal direttore di ciascun corso, anche su proposta degli allievi.

Art. 10.

(*Segreteria amministrativa*)

Il segretario amministrativo dirige i servizi amministrativi della scuola ed espleta i compiti delegatigli dal direttore.

La segreteria amministrativa è articolata nei seguenti due uffici:

Ufficio I: affari amministrativi e generali;

Ufficio II: organizzazione dei corsi.

Il segretario amministrativo è scelto tra i funzionari dello Stato con qualifica di ispettore generale o equiparata; ai predetti uffici sono preposti due funzionari dello Stato con qualifica di direttore di divisione o equiparata.

Per provvedere alle proprie esigenze funzionali, la Scuola superiore si avvale di dipendenti civili delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nel limite di un contingente da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 11.

(*Personale docente della scuola*)

Gli insegnamenti sono affidati per un triennio, salvo conferma, a professori universitari di ruolo, a magistrati dell'ordine amministrativo, nonchè a funzionari civili dello Stato con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata.

I professori universitari di ruolo, i magistrati dell'ordine amministrativo e i funzionari civili dello Stato, che siano chiamati a costituire il Corpo dei professori stabili della scuola, sono tenuti a prestare la loro opera a tempo pieno e sono collogati nella posizione di fuori ruolo nei limiti di un contingente stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

La scuola può affidare incarichi di insegnamento per ciascun corso a docenti universitari, a magistrati amministrativi e a funzionari civili dello Stato, con qualifica, di regola, non inferiore a direttore di divisione o equiparata e ad esperti.

Per le attività di studio e di ricerca, la scuola può altresì conferire incarichi a docenti universitari italiani e stranieri, a magistrati amministrativi, a funzionari civili dello Stato, nonchè ad esperti, con l'osservanza di quanto disposto dall'art. 380, terzo, quarto e quinto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel testo modificato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Salvo quanto previsto dall'art. 13, comma quarto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per i compiti di insegnamento da affidare ai magistrati amministrativi ed ai funzionari civili dello Stato, è necessario in ogni caso il preventivo nulla osta del capo dell'istituto o del Ministro dal quale essi dipendono.

Art. 12.

(*Nomina dei docenti*)

Il comitato direttivo delibera sul modo di provvedere ai posti di professore stabile disponibili presso la scuola, determinando quelli da affidare a professori universitari di ruolo, e quelli da affidare a magistrati amministrativi e funzionari civili dello Stato di qualifica non inferiore a direttore di divisione.

I posti di professore stabile, destinati ad essere coperti, con la procedura del trasferimento, da professori universitari di ruolo, sono dichiarati vacanti con delibera del comitato direttivo entro il 15 settembre di ogni anno. Il trasferimento ed il collocamento fuori ruolo sono disposti, su domanda degli interessati, previa deliberazione adottata dal comitato direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, sentita la 1ª sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

I professori stabili della scuola appartenenti ai ruoli dei professori universitari che cessano, anche a domanda, dal collocamento fuori ruolo, rientrano occorrendo anche in soprannumero nei ruoli di provenienza e sono assegnati alla sede già occupata.

Alla copertura dei posti di professore stabile, destinati ad essere occupati da magistrati amministrativi o da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati per chiamata diretta del comitato direttivo.

Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da professori universitari si provvede, su proposta del comitato didattico, nei modi previsti dalla normativa vigente per il conferimento degli incarichi nelle università e negli istituti di istruzione superiore. Per gli incarichi di insegnamento destinati ad essere svolti da magistrati e da funzionari civili dello Stato, si provvede con il consenso degli interessati, per chiamata diretta.

Art. 13.

(*Trattamento economico del direttore, dei docenti e degli incaricati*)

Al direttore ed ai professori stabili della scuola compete il trattamento economico relativo alla loro qualifica.

Il compenso da corrispondere ai professori incaricati, in conformità con le vigenti disposizioni di legge, viene determinato su proposta del comitato direttivo in misura oraria uniforme, in relazione alla natura degli insegnamenti da impartire, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Con gli stessi criteri sono determinate, altresì, le misure dei compensi da corrispondere ad esperti o docenti italiani o stranieri per conferenze o seminari.

Art. 14.

(*Corsi di formazione, integrazione ed aggiornamento*)

Le amministrazioni dello Stato sono tenute a far frequentare agli impiegati delle carriere direttive amministrative e tecniche, che provengono dai concorsi ordinari, entro il primo biennio dall'ingresso in carriera, un corso di formazione, presso la Scuola superiore o presso gli istituti o le scuole previsti dall'art. 1, n. 3), della durata di sei mesi.

La frequenza dei corsi indicati nel precedente comma e l'esito favorevole espresso con giudizio di idoneità nel colloquio sostenuto a conclusione del corso, costituiscono requisito di valutazione nello scrutinio per la promozione, ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla qualifica di direttore di sezione o equiparata.

I corsi di integrazione per la nomina nella carriera direttiva, ai sensi dell'art. 16, comma sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, degli impiegati della carriera di concetto hanno la durata di sei mesi e si concludono con un esame finale per il giudizio di idoneità; essi sono organizzati dalla Scuola superiore e svolti anche presso le singole amministrazioni.

L'ammissione ai corsi avviene secondo l'ordine di ruolo, previo parere favorevole dei rispettivi consigli di amministrazione, in relazione anche alle esigenze dei servizi ed a quelle organizzative dei corsi.

All'aggiornamento permanente dei funzionari della carriera direttiva la scuola provvede mediante corsi o seminari.

Art. 15.

(*Trattamento giuridico ed economico durante i corsi*)

Durante la frequenza dei corsi gli impiegati civili dello Stato sono considerati in servizio a tutti gli effetti e dipendono gerarchicamente e disciplinarmente, a norma del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, dal direttore della scuola.

Sono altresì sottoposti a vincolo disciplinare gli allievi chiamati a frequentare i corsi previsti dall'art. 2. Le sanzioni ed il procedimento saranno determinati nel regolamento.

Agli allievi dei corsi previsti dal precedente art. 2, che non siano dipendenti civili dello Stato, viene corrisposta una borsa di studio pari al 70 % dello stipendio netto spettante ai funzionari direttivi amministrativi al parametro iniziale. Agli stessi compete il trattamento assistenziale previsto per gli impiegati civili dello Stato, previe ritenute ai sensi di legge.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per gravi ragioni, su motivata proposta del direttore, il comitato direttivo può disporre l'espulsione degli allievi dalla scuola. L'espulsione comporta la perdita della borsa di studio dalla data della proposta.

Nei casi di sospensione cautelare disposta dal direttore è altresì sospesa l'erogazione della borsa di studio in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere adottati dal comitato direttivo entro i successivi trenta giorni.

Art. 16.

(*Spese di funzionamento*)

Salvo quanto previsto dagli articoli 57 e 59 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni, le spese per il trattamento economico del direttore, dei docenti, del personale amministrativo della scuola, nonchè per il funzionamento degli organi della scuola, per i compensi agli incaricati di studi e ricerche, per l'acquisto dei testi di studio e del materiale didattico, per la pubblicazione delle dispense, per la manutenzione, l'arredamento e l'eventuale affitto dei locali, per il pagamento delle borse di studio agli allievi che non siano già dipendenti civili dello Stato e per tutto quant'altro occorra per il funzionamento dei corsi e dei servizi della scuola e per le altre attività da essa svolte, fanno carico ad una rubrica dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro denominato « spese per il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione ».

Art. 17.

(*Disposizioni finali e transitorie*)

Salvo quanto previsto dai precedenti articoli, al comando e, ove consentito, al collocamento fuori ruolo del personale docente e del personale amministrativo da destinare alla Scuola superiore della pubblica amministrazione, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri competenti.

Nella fase di prima applicazione del presente decreto e fino a quando non si sia provveduto a nominare almeno tre professori stabili della scuola, sono chiamati a far parte del comitato direttivo due professori universitari di ruolo, designati dalla I sezione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Per la chiamata dei professori stabili della scuola, fino a quando non è costituito il comitato didattico, si prescinde dalla proposta prevista nell'art. 5, n. 5).

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1973, salvo che per il disposto di cui all'art. 2, il quale ha effetto dal 1° gennaio 1974.

Le disposizioni di cui agli articoli 7, terzo e quarto comma, 11, terzo e quarto comma, 13, secondo e terzo comma, 15, primo, quarto e quinto comma, si estendono, in quanto applicabili, agli istituti e scuole previsti dal secondo comma dell'art. 1, n. 3).

Le disposizioni di cui all'art. 14 non si applicano nei confronti degli impiegati assunti in servizio o partecipanti a concorsi già banditi prima dell'entrata in vigore del presente decreto; ad essi continuano ad applicarsi le norme di cui all'art. 11, primo e secondo comma, del regolamento concernente l'ordinamento ed il funzionamento della Scuola superiore della pubblica amministrazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione del presente decreto continueranno ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del citato regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1962, n. 576.

Il consiglio direttivo in carica cessa dalle sue funzioni con l'entrata in vigore del presente decreto.

Sino all'insediamento del nuovo comitato direttivo le sue attribuzioni sono esercitate dal Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Le disposizioni del presente decreto non concernono il personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, il personale direttivo e docente della scuola di ogni ordine e grado nonchè, salvo quanto previsto dall'art. 1, n. 3), il personale della carriera diplomatica.

Art. 18.

Le attribuzioni che il presente decreto demanda al Presidente del Consiglio dei Ministri possono essere da questi delegate al Ministro incaricato della riforma della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 aprile 1972.

LEONE

ANDREOTTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 155. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1972, n. 473.

Ristrutturazione dei ruoli organici delle amministrazioni che hanno trasferito contingenti di proprio personale alle Regioni.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 25 della legge 18 marzo 1968, n. 249, nel testo sostituito dall'art. 17 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, numeri 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e 15 gennaio 1972, numeri 7, 8, 9, 10 e 11, concernenti il trasferimento alle Regioni a statuto ordinario di uffici, funzioni e personale dello Stato, emanati in attuazione della delega legislativa di cui all'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 21 della legge 28 ottobre 1970, n. 775;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanità e per il turismo e lo spettacolo;

Decreta:

Articolo unico

La struttura dei ruoli organici delle carriere inferiori alla direttiva degli impiegati civili dello Stato la cui dotazione risulta ridotta per effetto dei decreti presidenziali emanati in attuazione della delega prevista dall'art. 17 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è rideterminata in conformità di quanto stabilito dagli articoli 18, 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Le nuove piante organiche risultanti dall'applicazione del comma precedente sono specificate in tabelle approvate con decreto del Ministro competente, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la riforma della pubblica amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 maggio 1972.

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — COLOMBO — PELLA — TAVIANI — MISASI — FERRARI-AGGRADI — NATALI — SCALFARO — GAVA — DONAT CATTIN — VALSECCHI — SCAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 137. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1972, n. 474.

Dichiarazione di pubblica utilità delle opere costruite dalla Marina militare nel comune di La Spezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 11 e 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359;

Vista la legge 18 dicembre 1879, n. 5188, che reca modifiche alla legge anzidetta;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Le opere occorrenti per lo spostamento di un elettrodotto a 60 kW già costruite dalla Marina militare nel comune di La Spezia, sono dichiarate di pubblica utilità.

Le sistemazioni di cui innanzi rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per cause di pubblica utilità.

Art. 2.

All'esproprio degli immobili, nonchè dei diritti immobiliari all'uopo occorrenti e che verranno designati dal Ministro per la difesa, sarà provveduto a norma delle leggi 25 giugno 1865, n. 2359 e 18 dicembre 1879, n. 5188, citate nelle premesse.

Il termine entro il quale le espropriazioni dovranno incominciarsi e compiersi è stabilito rispettivamente in anni due e anni cinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Essendo l'opera militare già ultimata non è necessaria la prefissione di termini per l'inizio e compimento di lavori.

Il presente decreto, munito di sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1972

LEONE

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *agosto* 1972
Atti del Governo, registro n. 250, *foglio n.* 139. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 475.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 152. — All'elenco degli istituti annessi alla facoltà di agraria sono aggiunti quelli di:

Zooeconomia;
Produzioni foraggere;
Edilizia zootecnica;
Microbiologia e industrie agrarie.

Art. 153. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie sono aggiunti quelli di:

Pomologia (semestrale);
Tecnica vivaistica (semestrale);
Colture protette (semestrale);
Tecnica di lotta alle malerbe (semestrale);
Fisica del terreno agrario;
Metodologia sperimentale di campo (semestrale);
Patologia delle colture protette (semestrale);
Batteriologia fitopatologica (semestrale);
Fitofarmacia (semestrale);
Nematologia agraria (semestrale);
Entomologia forestale (semestrale);
Acarologia agraria (semestrale);
Microbiologia enologica (semestrale);
Microbiologia industriale;
Microbiologia degli alimenti (semestrale);
Chimica analitica strumentale;
Enologia (semestrale);
Elettrificazione rurale (semestrale);
Tecnica degli impianti di irrigazione (semestrale);
Irrigazione e drenaggio (semestrale);
Difesa del suolo (semestrale);
Elementi di disegno tecnico (semestrale);
Analisi contabile in agricoltura (semestrale);
Ricerca operativa nell'azienda agraria (semestrale);
Cooperazione ed associazione in agricoltura (semestrale);
Programmazione agricola e riordinamento fondiario (semestrale);
Politica agraria comunitaria (semestrale).

Nel predetto corso di laurea l'insegnamento di « Zoocolture » è soppresso e sostituito da quello di « Coniglicoltura », animali da pelliccia e da laboratorio (semestrale).

Nello stesso elenco del predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « Ecologia » (semestrale); « Tecnica della meccanizzazione agricola » (semestrale); « Assistenza e divulgazione in agricoltura » sono abrogati e sostituiti rispettivamente dai seguenti:

Ecologia vegetale agraria (semestrale);
Tecnica della meccanizzazione agricola;
Assistenza e divulgazione in agricoltura (semestrale).

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « Agricoltura tropicale e subtropicale » e di « Genetica » (semestrale) sono soppressi.

Art. 161. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze della produzione animale sono aggiunti quelli di:

21) Controllo ambientale e tecnica della climatizzazione degli allevamenti (semestrale);
22) Organizzazione e gestione delle industrie zootecniche;
23) Economia della commercializzazione dei prodotti zootecnici (semestrale);
24) Chimica analitica strumentale (semestrale);
25) Elementi di chimica fisica (semestrale);
26) Enzimologia (semestrale);
27) Principi di fisica tecnica (semestrale);
28) Patologia generale comparata;
29) Immunogenetica (semestrale);
30) Igiene zootecnica.

Nel predetto corso di laurea gli insegnamenti complementari di « Microbiologia dei prodotti zootecnici » e di « Edilizia zootecnica » da semestrali passano ad annuali.

Art. 162, relativa alla facoltà di agraria e di medicina veterinaria, l'insegnamento di « Microbiologia dei prodotti zootecnici » (semestrale) è soppresso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972.

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 142. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. **476.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato con regio decreto 5 ottobre 1939, n. 1847 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2058, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 69. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto il seguente:

Filologia ed esegesi neotestamentaria.

Art. 117. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali è aggiunto il seguente:

Paleontologia umana.

Art. 119, relativo alle norme riguardanti l'internato per gli iscritti al corso di laurea in scienze naturali, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per un anno come interno, uno degli istituti di scienze naturali dell'università o, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà ».

Art. 120. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunti quelli di:

Paleontologia umana;
Biologia marina.

Art. 122, relativo alle norme riguardanti l'internato per gli iscritti al corso di laurea in scienze biologiche, è abrogato e sostituito dal seguente:

« Dopo il primo biennio lo studente dovrà frequentare per un anno, come interno, uno degli istituti di scienze biologiche, o, dietro approvazione del preside della facoltà, altro istituto dell'università, nel quale attenderà alla elaborazione della tesi di laurea.

L'ammissione all'internato è regolata dalle norme contenute nell'ordinamento annuale degli studi della facoltà ».

Art. 123. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche è aggiunto il seguente:

Paleontologia umana.

Art. 126, relativo al corso di laurea in astronomia, è modificato nel senso che al quinto paragrafo le parole:

« Per l'indirizzo fisico: istituzione di fisica teorica;
Per l'indirizzo matematico: meccanica celeste »

sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

Per l'indirizzo fisico lo studente potrà scegliere tra i seguenti insegnamenti istituzionali:

1) Istituzioni di fisica teorica;
2) Istituzioni di fisica nucleare;
3) Meccanica statistica;
4) Spettroscopia.

Per l'indirizzo matematico potrà scegliere tra:

1) Meccanica celeste;
2) Metodi matematici per la fisica;
3) Metodi matematici per l'astronomia;
4) Teoria delle orbite.

Nello stesso articolo il sesto paragrafo è modificato nel senso che all'elenco a carattere orientativo di insegnamenti sono aggiunti i seguenti:

Fisica terrestre;
Onde elettromagnetiche;
Fisica atomica.

Art. 164. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in farmacia è aggiunto quello di:

Biofarmacia.

Art. 219. — All'elenco delle scuole di perfezionamento e di specializzazione dipendenti dalla facoltà di lettere e filosofia è aggiunta la seguente:

Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere.

Dopo l'art. 240, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il seguente nuovo articolo relativo alla istituzione della « Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere », annessa alla facoltà di lettere e filosofia.

Scuola di perfezionamento in lingue e letterature straniere

Art. 241. — 1) scopi:

La scuola ha lo scopo di promuovere l'approfondimento della preparazione scientifica, come pure il perfezionamento della preparazione didattica dei laureati. Si distingue in due corsi; il perfezionamento scientifico, per la formazione di studiosi specialisti nelle letterature straniere, ed il perfezionamento didattico, per il perfezionamento dei laureati che intendono dedicarsi all'insegnamento delle lingue e letterature straniere negli istituti secondari.

2) Durata:

La durata dei corsi di perfezionamento scientifico è di tre anni; la durata dei corsi di perfezionamento didattico è di due anni. Al termine dei corsi agli iscritti che abbiano ottemperato alle condizioni richieste e superato le prove di esame viene rilasciato un diploma. Il direttore della scuola può concedere l'abbreviazione di un anno del corso di studi per il conseguimento dei diplomi quando il perfezionando abbia già frequentato analoghe scuole, o quando dimostri speciale maturità e preparazione.

3) Iscrizioni:

Sono ammessi alla scuola i laureati:

in lettere, in filosofia, in lingue e letterature straniere moderne;
in lingue e letterature straniere;
in materie letterarie, in pedagogia.

Il direttore della scuola potrà, caso per caso, decidere dell'ammissione di laureati con titoli simili ed equipollenti.

4) Materie d'insegnamento:

La scuola raggruppa e coordina i seguenti insegnamenti:

Materie fondamentali:

Lingua e letteratura francese;
Lingua e letteratura inglese;
Lingua e letteratura spagnola;
Lingua e letteratura tedesca;
Filologia romanza;
Filologia germanica.

Materie integrative:

Lingua e letteratura neerlandese;
Lingua e letteratura neogreca;
Lingua e letteratura portoghese;
Lingua e letteratura rumena;
Lingua e letteratura russa;
Lingua e letteratura serbo-croata;
Lingua e letteratura ungherese;
Letteratura ispano-americana;
Letteratura nord-americana;
Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
Storia della lingua italiana;
Storia della letteratura latina medioevale;
Filologia balcanica;
Filologia slava;
Glottologia;
Geografia regionale;
Storia moderna.

5) Piano degli studi:

Il piano di studi per i due perfezionamenti comporta, in linea di massima la frequenza ed il superamento degli esami di due discipline del gruppo delle materie fondamentali e di tre del gruppo delle materie integrative.

Il piano di studi per ogni perfezionando viene fissato dal professore della materia di perfezionamento ed è approvato dal direttore della scuola.

Sarà possibile scegliere come materia di perfezionamento una lingua e letteratura straniera del gruppo delle materie integrative.

6) Esami:

Gli aspiranti al perfezionamento scientifico dovranno iterare sia l'esame della lingua e letteratura straniera nella quale aspirano a perfezionarsi che quello della relativa filologia.

Gli aspiranti al perfezionamento didattico dovranno iterare l'esame della lingua e letteratura straniera prescelta, mentre l'esame della relativa filologia sarà annuale.

Gli iscritti al perfezionamento scientifico, al principio del primo e del secondo anno, dovranno scegliere, d'accordo con il professore della materia di perfezionamento, un tema da trattare per iscritto, che servirà di base all'esame, al termine di ogni corso. Oltre che nella discussione della tesi scritta, l'esame orale consisterà nell'accertamento teorico e pratico della progressiva preparazione del candidato. I lavori assegnati nel 1° e 2° anno possono avere carattere preliminare e preparatorio della tesi di diploma, redatta nella lingua straniera in cui il candidato si è specializzato, che sarà discussa al termine del triennio.

Gli aspiranti al perfezionamento didattico dovranno seguire i corsi di lettorato della lingua, oltre che quelli della letteratura prescelta, e, su consiglio del professore della materia prescelta, quei corsi e quelle esercitazioni che possono meglio introdurli alla conoscenza dei vari aspetti della storia della civiltà e della geografia dei popoli di cui studiano la lingua e la letteratura. Oltre agli esami orali i candidati dovranno sostenere alla fine del 1° e 2° anno, una prova scritta di dettato, di traduzione e composizione nella lingua straniera in cui si specializzano. Per accedere all'esame di diploma i candidati dovranno aver trascorso un periodo di almeno tre mesi nel paese della lingua prescelta, e avere ivi compiuto studi ed esercitazioni presso istituti qualificati, che saranno consigliati dal professore competente.

L'esame di diploma, per il perfezionamento didattico, consisterà in una prova orale, modellata su quella stabilita per gli esami di concorso ed abilitazione per l'insegnamento delle varie lingue straniere negli istituti secondari. Il candidato, inoltre, dovrà discutere una tesina, scritta nella lingua straniera, assegnata dal professore della lingua di perfezionamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 giugno 1972

LEONE

MISASI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1972
Atti del Governo, registro n. 250, foglio n. 144. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1972.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Nasco di Cagliari » e approvazione del relativo disciplinare di produzione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino « Nasco di Cagliari », corredata dal parere del Comitato regionale dell'agricoltura per la Sardegna;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini e la proposta del disciplinare di produzione del vino « Nasco di Cagliari » formulata dal Comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 maggio 1971, n. 125;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta del disciplinare sopra citati;

Su proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per l'industria, per il commercio e l'artigianato;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta la denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione, le cui norme entrano in vigore il primo novembre 1972.

Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il proprio prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1972, con la denominazione di origine controllata « Nasco di Cagliari » sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative all'Albo dei vigneti e alla denuncia delle uve — entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare — e fino al compimento di tre annate agrarie a decorrere da quella dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo - possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quello indicato nel suddetto art. 2, purchè tali vitigni non superino il 15 % del totale delle viti del vitigno previsto per la produzione del vino « Nasco di Cagliari ».

Di tali vigneti sarà iscritta solo la parte di superficie effettivamente coperta dal vitigno « Nasco » e le uve, provenienti dalle sopracitate viti di vitigni diversi, non possono concorrere alla produzione del vino « Nasco di Cagliari » per cui esse devono essere raccolte e vinificate separatamente.

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ispettorato provinciale dell'agricoltura.

Il predetto ispettorato, compiuti i necessari accertamenti, provvede a segnalare alla locale camera di commercio, le variazioni apportate ai vigneti, ai fini delle annotazioni nel rispettivo albo.

Art. 4.

Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del disciplinare di produzione, coloro che detengono vino « Nasco di Cagliari » liquoroso in corso di invecchiamento, devono farne denuncia al competente istituto incaricato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, ai fini della determinazione e del riconoscimento del periodo minimo di invecchiamento. Nella denuncia dovranno essere indicati il luogo di deposito, la quantità del prodotto, la sua gradazione alcoolica e l'annata di produzione.

Il prodotto denunciato sarà preso in carico nel registro di magazzino previsto dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Le partite di vino in corso di invecchiamento — debitamente denunciate nel termine e con le modalità di cui ai comma precedenti — possono essere commercializzate come vini a denominazione di origine « controllata », a condizione che, a seguito di controlli effettuati dal predetto istituto di vigilanza, su domanda delle ditte interessate, venga accertato:

a) che il prodotto sia conforme alle caratteristiche analitiche ed organolettiche previste dal disciplinare di produzione;

b) che il prodotto abbia ultimato almeno il periodo minimo di invecchiamento previsto dal disciplinare;

c) che sussista la documentazione idonea a comprovare, per quanto riguarda l'origine, la provenienza del prodotto dalla zona di produzione delimitata.

Le partite di vini invecchiate o in corso di invecchiamento, qualora siano cedute a terzi ai fini dell'imbottigliamento, devono essere accompagnate da una dichiarazione del venditore, convalidata dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia delle partite in invecchiamento, contente l'indicazione della denominazione di origine e dell'annata di produzione, nonchè gli estremi della predetta denuncia.

Il predetto istituto di vigilanza, a seguito dei sopraluoghi e controlli effettuati, dei quali deve essere redatto apposito verbale, rilascerà alle ditte interessate, per le partite di vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti prescritti per la commercializzazione come vino a denominazione di origine « controllata », la relativa autorizzazione, con gli estremi atti alla loro identificazione.

Copie del verbale e delle relative autorizzazioni devono essere allegate, a cura delle ditte interessate, ai registri di carico e scarico o alle schede di produzione.

Art. 5.

Al vino « Nasco di Cagliari » che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso, dalla predetta data, un periodo di smaltimento:

di 12 mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di 24 mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di 36 mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro 15 giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate agli istituti di vigilanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per la repressione delle frodi, competenti per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli istituti stessi, la stampigliatura: « Vendita autorizzata fino ad esaurimento ».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a 12 mesi per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate ai competenti istituti di vigilanza per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 15 giorni dalla scadenza del termine di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotto di cui

trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso istituto di vigilanza che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonchè gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1972

LEONE

NATALI — GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1972
Registro n. 18 Agricoltura e foreste, foglio n. 32

Disciplinare di produzione per il vino «Nasco di Cagliari»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nasco di Cagliari» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Il vino «Nasco di Cagliari» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno: «Nasco». E' consentita, per favorire l'impollinazione, la presenza nei vigneti di non più del 5 % di vitigni diversi, purchè le uve da essi provenienti non siano utilizzate nella preparazione dei vini di cui al presente disciplinare e la superficie da essi coperta sia detratta agli effetti del computo della resa di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Nasco di Cagliari» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità. Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni freschi, male esposti e quelli di debole spessore derivati da rocce compatte, le dune attuali, i terreni salsi, quelli derivati da alluvioni recenti interessati dalla falda ed infine i terreni situati oltre i 400 m. sul livello del mare.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini. E' vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Nasco di Cagliari» non deve essere superiore a 90 quintali per ettaro di coltura specializzata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto all'effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purchè la produzione non superi del 20 % il limite medesimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 %.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione nonchè quelle di invecchiamento e di preparazione dei vini devono essere effettuate nell'ambito territoriale della provincia di Cagliari.

Nelle operazioni di vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, locali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

E' vietato aumentare la gradazione alcoolica complessiva del prodotto mediante concentrazione del mosto o del vino base o impiego di mosti o di vini che siano stati oggetto di concentrazione.

Per la preparazione dei tipi liquorosi è consentita l'aggiunta di alcool di origine vinicola al mosto o al vino naturale di base.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di gradi 14,5.

E' consentito un leggero appassimento delle uve sulla pianta o su stuoie.

Il vino «Nasco di Cagliari» non può essere immesso al consumo prima del 1° luglio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 6.

Il vino «Nasco di Cagliari» è preparata per il consumo nei seguenti tipi: «dolce naturale», «secco», «liquoroso dolce naturale», «liquoroso secco o liquoroso dry», da indicarsi in etichetta e devono corrispondere alle seguenti caratteristiche:

«dolce naturale» e «secco»:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato brillante;
sapore: gradevole, con punta lievemente amarognola, caratteristica;
odore: delicato con leggero aroma di uva;
gradazione alcoolica complessiva minima: «dolce naturale» 15,5 di cui almeno 13 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; «secco» 15, di cui almeno 14,5 svolta ed un massimo da svolgere di 0,5 gradi;
acidità totale minima: 4 per mille;
estratto secco netto minimo: 22 per mille;
ceneri minime: 2 per mille.

«liquoroso dolce naturale» e «liquoroso secco o liquoroso dry»:

colore: dal giallo paglierino al giallo dorato brillante;
all'odore ed al sapore una maggiore finezza ed un più spiccato aroma;
gradazione alcoolica minima complessiva: «liquoroso dolce naturale» 17,5 di cui almeno 15 svolta ed un minimo da svolgere di 2,5 gradi; «liquoroso secco o liquoroso dry» 17,5 di cui almeno 16,5 svolta ed un massimo da svolgere di 1 grado;
acidità totale minima: 3 per mille;
estratto secco netto: 20 per mille;
ceneri minime: 1,8 per mille.

E' in facoltà del Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, di modificare i limiti sopra indicati per l'acidità totale, l'estratto secco netto e le ceneri.

Art. 7.

Il vino «Nasco di Cagliari» liquoroso dolce e liquoroso secco o liquoroso dry, qualora sia sottoposto ad un periodo minimo di invecchiamento di 2 anni di cui almeno uno in botti di rovere o di castagno, può portare in etichetta la qualificazione «riserva». Il periodo di invecchiamento decorre dalla data di alcolizzazione del vino.

Art. 8.

Alla denominazione di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E' consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località compresi nella zona delimitata dal precedente art. 3 e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Nasco di Cagliari» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve, purchè veritiera e documentabile.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Nasco di Cagliari» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
NATALI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(10096)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1972.

Sostituzione di membri della commissione centrale per gli elenchi autorizzati degli spedizionieri.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 14 novembre 1941, n. 1442, che detta norme per la formazione degli elenchi autorizzati degli spedizionieri;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1971, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1971, registro n. 7, foglio n. 207, con il quale è stata ricostituita la commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge suindicata;

Vista la lettera in data 12 aprile 1972, protocollo n. 3309/M/2 con la quale il Ministero dell'interno designa come propri rappresentanti in seno a detta commissione i signori: dott. Bartolomeo Perricone, direttore di sezione, quale membro effettivo, e dott. Bruno Pettinato, consigliere di 1ª classe, quale membro supplente, in sostituzione, rispettivamente, dei direttori di sezione: dott. Giovanni Battista Tufarelli e dott. Giovanni Battista Goletti, destinati ad altro servizio;

Decreta:

Art. 1.

I signori: dott. Bartolomeo Perricone, direttore di sezione, e dott. Bruno Pettinato, consigliere di 1ª classe, sono nominati, rispettivamente, membro effettivo e membro supplente della commissione centrale prevista dall'art. 16 della legge 14 novembre 1941, n. 1442, in rappresentanza del Ministero dell'interno, in sostituzione dei signori: dott. Giovanni Battista Tufarelli e dott. Giovanni Battista Goletti, destinati ad altro servizio.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 aprile 1972.

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 luglio 1972
Registro n. 11 Ind. e comm., foglio n. 155

(9993)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1972.

Nomina dei componenti il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 31 marzo 1928, n. 1350, istitutiva dello Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni e le modificazioni ed essa apportate con regio decreto-legge 8 dicembre 1928, n. 2152;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691 ed il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10, concernenti l'istituzione e la composizione di un comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 6 agosto 1967, n. 700, recante il nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni, ora denominato, per effetto della legge stessa, Banca nazionale delle comunicazioni;

Visto l'art. 27 del vigente statuto della Banca nazionale delle comunicazioni, relativo alla composizione ed alle modalità di nomina del consiglio di amministrazione;

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1967 emesso di concerto con i Ministri per i trasporti e per il lavoro, con cui è stato ricostituito, per un quadriennio, il consiglio di amministrazione del predetto istituto;

Visti i propri decreti in data 19 gennaio 1968, 14 giugno 1968 e 31 dicembre 1968 con i quali si è provveduto all'integrazione del suddetto consiglio nonchè alla sostituzione di due componenti;

Considerato che gli attuali componenti il consiglio di amministrazione in parola sono scaduti dalla carica per compiuto periodo di nomina;

Viste le designazioni pervenute;

Ritenuta l'urgenza;

Decreta:

Il consiglio di amministrazione della Banca nazionale delle comunicazioni, con sede in Roma, è composto dai seguenti signori:

Cadario dott. Giuseppe, presidente;

Cecchi dott. Dino, Targia dott. Fernando, Marichiolo dott. Giovanni, designati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Santi dott. Pietro, designato dal Ministero del tesoro;

Pirri dott. Plinio, designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Cantile dott. Fernando, designato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Primi Salvatore, Menichelli Alfredo, Rispoli Michele, Scagliola Pietro, in rappresentanza degli iscritti alla Banca.

I predetti, in conformità alle norme statutarie, dureranno in carica quattro anni con decorrenza dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1972

Il Ministro: COLOMBO

(9995)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1972.

Determinazione di zona a prevalente industria tessile nel territorio di comuni in provincia di Modena e di Reggio Emilia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la nota n. 4470 del 22 maggio 1972 con la quale la regione Emilia Romagna ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 5 del 29 febbraio 1972 — la particolare gravità della situazione economica locale per la presenza di una rilevante disoccupazione conseguente a recente cessazione di aziende tessili;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Modena:

Carpi Novi di Modena.

Provincia di Reggio Emilia:

Campagnola Emilia - Correggio Fabbrico Rio Saliceto Rolo San Martino in Rio.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10224)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1972.

Organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti, presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, registrato alla Corte dei conti il 23 ottobre 1959, concernente la regolamentazione del terzo comma del predetto art. 6 circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Vista la relazione della direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale, n. P.O.M. 3/281 del 14 luglio 1972, riguardante la proposta organizzazione di una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti;

Sentito il consiglio di amministrazione che ha espresso parere favorevole nella adunanza n. 22 del 18 luglio 1972;

Decreta:

Art. 1.

Per l'anno scolastico 1972-1973 è organizzata una scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti. La scuola ha sede in Roma, presso la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e il relativo corso verrà tenuto presso l'Istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di 15 candidati.

Art. 2.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato bandirà il relativo concorso di ammissione, specificando il numero dei posti, i requisiti di ammissibilità, le modalità del concorso ed il relativo programma di esame; le modalità di svolgimento, le materie, i programmi e gli esami dei corsi professionali, l'istituzione e la assegnazione di borse di studio e la decadenza delle stesse e da allievi della scuola; le modalità di formazione delle graduatorie ai fini del diretto reclutamento dei migliori allievi.

Il direttore generale medesimo, inoltre, nominerà una commissione per la scuola professionale, specificandone la composizione ed i compiti.

Il bando del concorso di ammissione sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale delle ferrovie dello Stato.

Art. 3.

E' autorizzata:

1) l'erogazione della somma massima complessiva di L. 2.750.000 (duemilionisettecentocinquantamila) a favore dell'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano, a titolo di compenso per l'effettuazione dei corsi professionali (compreso il relativo onere per i docenti), per l'uso dei locali e delle attrezzature dell'istituto, nonchè per i maggiori oneri derivanti per l'impiego di materiali per esercitazioni e libri di testo;

2) l'erogazione della somma massima complessiva di L. 5.250.000 (cinquemilioniduecentocinquantamila) per l'istituzione, connaturata alla stessa organizzazione della scuola, di borse di studio da conferire ratealmente agli allievi, secondo l'ordine della graduatoria del concorso di ammissione e nei limiti del detto importo, a titolo di incentivo a prendere parte al concorso ed a seguire i corsi.

Gli importi di cui sopra, per un massimo complessivo di L. 8.000.000 (ottomilioni), faranno carico allo stanziamento del capitolo 214 « Spese per l'istruzione e l'informazione tecnico-professionale » dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1972 partitario 16580.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1972

Il Ministro: BOZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1972
Registro n. 57 bilancio traporti, foglio n. 215

(9891)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1972.

Determinazione di zone a prevalente industria tessile nel territorio di comuni in provincia di Vercelli e di Novara.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;
Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;
Vista la nota n. 5496 del 13 aprile 1972 con la quale la Regione piemontese ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;
Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;
Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 dicembre 1972;
Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali manifatturiere locali sia nel quadro generale dell'economia della zona sia riguardo all'intero settore nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Vercelli:

Ailoche Andorno Micca Benna Biella Bioglio Borgosesia Borriana Breia Brusnengo Callabiana Camandona Camburzano Campiglia Cervo Candelo Caprile Casapinta Castelletto Cervo Cavaglia Cellio Cerreto Castello Cerrione Civiasco Coggiola Cossato Crevacuore Crosa Curino Donato - Dorzano Gaglianico Gattinara Graglia Guardabosone Lenta Lessona Lozzolo Magnano Massazza Masserano Mezzana Mortigliengo Mialiano Mongrando Mosso Santa Maria Mottalciata Muzzano Netro Occhieppo Inferiore Occhieppo Superiore Pettinengo Piatto Piedicavallo Pistolesa Pollone Ponderano Portula Postua Pralungo Pray Quaregna Quarona Quittengo Roasio Ronco Biellese Roppolo Rosazza Rovasenda Sagliano Micca Sala Biellese Salussola Sanvigliano San Paolo Cervo Selve Marcone Serravalle Sesia Soprana Sordevolo Sostegno Strona Tavigliano Ternengo Tollegno Torrazzo Trivero - Valdengo Valduggia Vallanzengo Valle Mosso Valle San Nicolao Varallo Sesia Veglio Verrone Vigliano Biellese Villa del Bosco Villanova Biellese Viverone Zimone Zubiena Zumaglia.

Provincia di Novara:

Agrate Conturbia Barengo Bellinzago Novarese Boca Bogogno Bolzano Novarese Borgomanero Borgo Ticino Briga Novarese Caltignaga Carpignano Sesia Castelletto Sopra Ticino Cavaglietto Cavaglio d'Agogna Cavallirio Comignago Cressa Cureggio - Divignano Dormelletto Fara Novarese Fontaneto d'Agogna Gargallo Gattico Ghemme Gozzano - Grignasco Maggiora Marano Ticino Mezzomerico Momo Oleggio Pombia Prato Sesia Romagnano Sesia Sizzano Soriso Suno Vaprio d'Agogna Varallo Pombia Veruno.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10225)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1972.

Determinazione di zone a prevalente industria tessile nel territorio di comuni in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;
Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;
Vista la nota n. 6495 del 7 aprile 1972 con la quale la Regione veneta ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;
Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;
Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;
Accertato — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali manifatturiere locali sia nel quadro generale dell'economia della zona;
Constatato che nella zona il settore laniero occupa oltre la metà degli addetti tessili locali;

Accertato peraltro — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile laniera rispetto all'intero settore laniero nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Vicenza:

Brogliano Carrè Castelgamberto Chiuppano Cornedo Vicentino Dueville Malo Marano Vicentino Montecchio Precalcino Monte di Malo Piovene Rocchette Santorso San Vito di Leguzzano - Sarcedo Schio Thiene Torrebelvicino Valdagno Valli del Pasubio Zanè Zugliano.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10223)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1972.

Determinazione di zone a prevalente industria tessile nel territorio di comuni in provincia di Firenze e di Pistoia.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101;

Viste le direttive CIPE del 29 febbraio 1972;

Vista la nota n. 10111 del 15 maggio 1972 con la quale la regione Toscana ha formulato proposte in merito alla determinazione delle zone a prevalente industria tessile;

Considerato che nel territorio comprendente i comuni sottoindicati sussistono condizioni di depressione economica;

Accertato il requisito della contiguità territoriale di cui alla direttiva CIPE n. 1 del 29 febbraio 1972;

Accertato altresì — ai sensi della direttiva CIPE n. 2 del 29 febbraio 1972 — la rilevanza dell'industria tessile sia rispetto alle attività industriali manifatturiere locali sia nel quadro generale dell'economia della zona sia riguardo all'intero settore nazionale;

Decreta:

Art. 1.

E' riconosciuta zona a prevalente industria tessile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 1° dicembre 1971, n. 1101, il territorio compreso nei seguenti comuni:

Provincia di Firenze:

Barberino di Mugello Calenzano - Campi Bisenzio Cantagallo Carmignano Montemurlo - Poggio a Caiano Prato Vaiano - Vernio.

Provincia di Pistoia:

Agliana Montale Quarrata.

Art. 2.

I piani di conversione e i piani di ristrutturazione e riorganizzazione che prevedono la conversione parziale devono essere presentati entro quattro mesi dalla data del presente decreto.

I piani relativi alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali e all'ampliamento di quelli esistenti per l'esercizio di attività diverse da quelle tessili devono essere presentati entro un anno dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1972

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
COPPO

(10222)

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1972.

Nomina del vice-presidente e sostituzione di alcuni membri del comitato di cui all'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 24 e 33 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo;

Visto il decreto ministeriale 26 aprile 1967 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 1° giugno 1967, n. 136, concernente la composizione del comitato di cui alla citata legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Vista la legge 24 maggio 1967, n. 451, concernente la ulteriore integrazione dello stanziamento e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1971,

n. 306, relativo alla sostituzione di rappresentanti in seno al comitato di cui agli articoli 24 e 33 della legge 28 febbraio 1967;

Vista la comunicazione del 5 luglio 1972 del dottor Giovanni De Paolis con cui lo stesso presenta le dimissioni dalla carica di vice-presidente del comitato di cui all'art. 24 della ripetuta legge n. 131, a seguito del collocamento a riposo per i raggiunti limiti di età;

Decreta:

Il prof. Stefano Lionetti, direttore generale per le valute è nominato, in sostituzione del dott. Giovanni De Paolis, vice presidente del comitato di cui agli articoli 24 e 33 della legge 28 febbraio 1967, n. 131.

Il dott. Domenico Gagliardi è nominato membro effettivo, in sostituzione del prof. Stefano Lionetti e il dott. Pasquale Petrella è nominato membro sostituto, in luogo del dott. Domenico Gagliardi, in rappresentanza della Direzione generale per le valute del Ministero del commercio con l'estero.

E' abrogato il decreto ministeriale 11 novembre 1971 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 dicembre 1971, n. 306.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 agosto 1972

Il Ministro per il commercio con l'estero
MATTEOTTI

Il Ministro per gli affari esteri
MEDICI

Il Ministro per il tesoro
MALAGODI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
FERRI

(9969)

DECRETO MINISTERIALE 5 agosto 1972.

Sostituzione di un membro del consiglio generale dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visti il regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1874, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, ed i decreti del Presidente della Repubblica 4 marzo 1951, n. 270 e 26 febbraio 1969, n. 179 di approvazione e modifica del vigente statuto;

Visto il proprio decreto 22 luglio 1970, riguardante la nomina, per un triennio, del consiglio di amministrazione dell'ente;

Vista la lettera n. 12480 del 1° luglio 1972, con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari ha designato, quale proprio rappresentante in seno al predetto consiglio, il gran ufficiale Angelo Marino in sostituzione del cavaliere del lavoro ragioniere Vincenzo Lagioia;

Decreta:

Il grande ufficiale Angelo Marino è nominato membro del consiglio di amministrazione dell'ente autonomo « Fiera del Levante », con sede in Bari, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bari, in sostituzione del cavaliere del lavoro rag. Vincenzo Lagioia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 agosto 1972.

Il Ministro: FERRI

(9992)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 agosto 1972.

Proroga gestione commissariale del comune di Silvi.

Relazione illustrativa

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 12 maggio 1972 fu sciolto il consiglio comunale di Silvi e nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune stesso, il dott. Calogero Di Maira, direttore di sezione.

Ai sensi del primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, si sarebbe dovuto procedere a nuove elezioni entro tre mesi.

La convocazione dei comizi non si è però resa possibile in quanto il commissario ha iniziato il lavoro di riordinamento e di definizione di affari di ordinaria e straordinaria amministrazione tuttora pendenti.

Si rende, pertanto, necessario, in conformità al disposto dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 1915, prorogare la gestione straordinaria fino alla rinnovazione del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 103 del decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamati in vigore dall'art. 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570.

A tanto si è provveduto con decreto in data odierna.

Teramo, addì 12 agosto 1972.

Il prefetto: PRESTIPINO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 maggio 1972 con cui è stato provveduto allo scioglimento del consiglio comunale di Silvi ed alla nomina del dott. Calogero Di Maira a commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune medesimo;

Considerato che con il 12 agosto viene a scadere il termine di tre mesi di cui al primo comma dell'art. 323 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, per cui si rende indispensabile prorogare la gestione straordinaria per i motivi contenuti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto e di cui fa parte integrante;

Visti gli articoli 103 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 9839 e 10 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570;

Decreta:

La gestione commissariale straordinaria del comune di Silvi affidata al dott. Calogero Di Maira è prorogata sino all'insediamento degli organi ordinari del comune medesimo.

Teramo, addì 12 agosto 1972

Il prefetto: PRESTIPINO

(10155)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di clinica dermosifilopatica, convenzionata, presso la facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di clinica dermosifilopatica, convenzionata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(10157)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Forte dei Marmi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1972, il comune di Forte dei Marmi (Lucca), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 93.815.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10198)

Autorizzazione al comune di Lerici ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1972, il comune di Lerici (La Spezia), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 62.802.575, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10196)

Autorizzazione al comune di Carmignano ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 9 agosto 1972, il comune di Carmignano (Firenze), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 31.182.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(10197)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 479, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Bucci Camillo, nato il 26 maggio 1909 a Castelfrentano, della zona demaniale facente parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », 1° e 2° tronco rurale in Orsogna, estesa mq. 1155, riportata in catasto alla particella n. 186 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 397.

(10116)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 3314, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Russi Domenico, nato a Sansevero il 14 giugno 1915, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale « Nunziatella-Stignano », in San Paolo di Civitate, estese mq. 6495, riportate in catasto alle particelle numeri 29 parte e 514 del foglio di mappa n. 35 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 227 e 228.

(10106)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Gissi

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 478, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Basilico Ida, nata il 19 luglio 1910 a Gissi, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Gissi, estese mq. 5120, riportate in catasto alle particelle numeri 134 parte e 262 del foglio di mappa n. 11 del comune di Gissi e nella planimetria tratturale con i numeri 222 e 221.

(10117)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Lettomanoppello

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 482, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Francucci Donata, nata il 25 marzo 1924 a Lettomanoppello, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Lettomanoppello, estese mq. 530 riportate in catasto alle particelle numeri 434 parte, 356-*a g*, 18-*h e* 18 1/9 del foglio di mappa n. 3 del comune di Lettomanoppello e nella planimetria tratturale con i numeri 161 e 162.

(10113)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Scafa

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 3528, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Furlone Orazio, nato a S. Valentino il 10 aprile 1929 e Furlone Santino, nato a S. Valentino il 1° novembre 1937, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in Scafa, estese mq. 510, riportate in catasto alle particelle numeri 344 parte e 481 del foglio di mappa n. 11 del comune di Scafa e nella planimetria tratturale con i numeri 327 e 328.

(10109)

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di San Valentino e Scafa

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 3530, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Giambattista Valentino, nato il 24 novembre 1915 a San Valentino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Centurelle-Montesecco », in San Valentino e Scafa, estese mq. 290, riportate in catasto alla particella n. 352 parte del foglio di mappa n. 9 del comune di Scafa ed alla particella n. 1-*i* del foglio di mappa n. 14 del comune di San Valentino e nella planimetria tratturale con i numeri 275 e 266.

(10111)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Furci

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 3529, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione ad Argentieri Antonio, nato il 17 gennaio 1926 a Furci e Argentieri Angelo, nato il 29 maggio 1928 a Furci, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Furci, estese mq. 5243, riportate in catasto alle particelle numeri 4 parte del foglio di mappa n. 7 ed alla particella n. 123 del foglio di mappa n. 4 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 361 e 360.

(10107)

Con decreto ministeriale in data 25 novembre 1971, n. 3531, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Lello Pietro, nato il 28 maggio 1938 a Furci, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Centurelle-Montesecco», in Furci, estese mq. 15.427 riportate in catasto alle particelle numeri 71 parte, 72 parte, 118, 119, 120 e 121 del foglio di mappa n. 4 del comune di Furci e nella planimetria tratturale con i numeri 303, 305, 301, 302, 304 e 306.

(10110)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Volturino

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 481, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Pasqua Luigi, nato il 9 febbraio 1929 a Volturino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo «Lucera-Castel di Sangro», in Volturino, estese m. 1515, riportate in catasto alla particella n. 388 del foglio di mappa n. 15 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con i numeri 83 e 84.

(10114)

Con decreto ministeriale in data 18 maggio 1972, n. 480, sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Martinis Angiolina, nata il 18 ottobre 1938 a Volturino, della zona demaniale facente parte del tratturo «Lucera-Castel di Sangro», in Volturino, estesa mq 910, riportata in catasto alla particella n. 357 del foglio di mappa n. 17 del comune di Volturino e nella planimetria tratturale con il numero 57-c.

(10115)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 158

Corso dei cambi del 22 agosto 1972 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	581,60	581,60	581,50	581,60	581,50	581,60	581,70	581,60	581,60	581,55
Dollaro canadese	591,70	591,70	591,90	591,70	591,50	591,70	591,65	591,70	591,70	591,70
Franco svizzero	153,55	153,55	153,50	153,55	153,40	153,50	153,57	153,55	153,55	153,55
Corona danese	84,26	84,26	84,30	84,26	83,545	84,25	84,28	84,26	84,26	84,25
Corona norvegese	89,22	89,22	89,25	89,22	89,15	89,20	89,22	89,22	89,22	89,20
Corona svedese	123,07	123,07	123,10	123,07	122,85	123,05	123,06	123,07	123,07	123,07
Fiorino olandese	180,85	180,85	180,95	180,85	181,70	180,85	180,875	180,85	180,85	180,85
Franco belga	13,25	13,25	13,2550	13,25	13,26	13,25	13,251	13,25	13,25	13,24
Franco francese	116,18	116,18	116,25	116,18	116,20	116,18	116,215	116,18	116,18	116,18
Lira sterlina	1422,95	1422,95	1423,25	1422,95	1424 —	1422,98	1423,20	1422,95	1422,95	1422,95
Marco germanico	182,07	182,07	182,05	182,07	181,90	182,05	182,03	182,07	182,07	182,06
Scellino austriaco	25,2395	25,2395	25,24	25,2395	25,30	25,22	25,2425	25,2395	25,23	25,23
Escudo portoghese	21,70	21,70	21,70	21,70	21,68	21,70	21,685	21,70	21,70	21,70
Peseta spagnola	9,1620	9,162	9,1650	9,1620	9,16	9,16	9,163	9,1620	9,16	9,15
Yen giapponese	1,9350	1,935	1,9380	1,9350	1,93	1,93	1,9340	1,9350	1,93	1,93

Media dei titoli del 22 agosto 1972

Titolo	
Rendita 5 % 1935	97,80
Redimibile 3,50 % 1934	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	89,175
» 5 % (Ricostruzione)	92,975
» 5 % (Riforma fondiaria)	93,225
» 5 % (Città di Trieste)	93,35
» 5 % (Beni esteri)	92,675
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	96,30
» 5,50 % » » 1968-83	96,275
» 5,50 % » » 1969-84	98,325
» 6 % » » 1970-85	99,275
» 6 % » » 1971-86	97,525
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,05
» » » 5,50 % 1976	99,975
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,80
» » » 5,50 % 1977	100,35
» » » 5,50 % 1978	99,80
» » » 5,50 % 1979	99,85
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	99,775
» 5 % (» 1° aprile 1974)	98,975
» 5 % (» 1° aprile 1975)	97,80
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	97,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	95,775
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,675
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	100,55
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	100,50

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 22 agosto 1972

Valuta	
Dollaro USA	581,65
Dollaro canadese	591,675
Franco svizzero	153,56
Corona danese	84,27
Corona norvegese	89,22
Corona svedese	123,065
Fiorino olandese	180,862
Franco belga	13,25
Franco francese	116,197
Lira sterlina	1423,075
Marco germanico	182,05
Scellino austriaco	25,241
Escudo portoghese	21,692
Peseta spagnola	9,162
Yen giapponese	1,934

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Situazione al 31 dicembre 1971 della Cassa depositi e prestiti

ATTIVO

1. Numerario in cassa	L.	107.624.738
2. Conti correnti fruttiferi col Tesoro	»	454.582.978.309
3. Conto corrente fruttifero col Tesoro « proventi conti correnti postali »	»	405.730.493.808
4. Saldo del conto corrente infruttifero col Tesoro per il rimborso dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie provinciali	»	71.100.385.389
5. Contabilità speciali: conti correnti con le gestioni aventi rendiconti propri	»	16.172.550.917
6. Titoli — di pertinenza della gestione propria	»	585.962.235.206
6. Titoli — di pertinenza del Fondo di riserva	»	74.959.428.100
7. Partecipazioni	»	33.980.360.000
8. Valore capitale di annualità scontate	»	—
9. Prestiti — con fondi propri	»	7.066.256.361.888
9. Prestiti — con fondi dei cc/cc postali	»	530.531.036.832
10. Conto corrente con l'I.N.A.D.E.L.	»	50.270.796.330
11. Debitori — per rate di ammortamento	»	86.000.082.539
11. Debitori — per contributi dello Stato	»	19.263.269.489
11. Debitori — vari	»	20.298.501.410
12. Interessi da capitalizzare su somministrazioni di mutui	»	1.012.134.879
13. Ratei e risconti attivi	»	25.751.559.403
14. Ordini di riscossione da introitare	»	44.034.377.455
15. Immobili (palazzo sede della Direzione Generale)	»	1
16. Mobili, quadri ed oggetti d'arte	»	1
	L.	9.486.644.176.694
17. Partecipazione al capitale di altri Enti da versare	»	34.916.840.000
18. Titoli in deposito — presso l'Amministrazione centrale	»	55.383.537.549
18. Titoli in deposito — presso gli uffici provinciali	»	128.031.216.974
19. Titoli di Enti correntisti in gestione	»	20.583.856.400
20. Fondo Pensioni e sussidi al personale ferroviario	»	199.319.136.606
TOTALE	L.	9.924.878.764.223

PASSIVO

1. Mutui da somministrare — con i fondi propri	L.	1.072.071.636.852
1. Mutui da somministrare — con i fondi dei cc/cc postali	»	—
2. Depositi in numerario	»	135.063.629.217
3. Conti correnti con il Ministero delle Poste e Telecomunicazioni per il servizio dei conti correnti postali	»	1.356.775.166.275
4. Conti correnti con Enti vari	»	208.385.206.133
5. Contabilità speciali — conti correnti con la gestione del risparmio postale	»	6.230.176.313.144
5. Contabilità speciali — conti correnti con le gestioni aventi rendiconto proprio	»	1.184.988.666
6. Buoni fruttiferi annuali della Cassa DD. PP.	»	175.000.000.000
7. Creditori — per imposta di ricchezza mobile e addizionale	»	3.127.574.034
7. Creditori — vari	»	39.383.405.020
8. Mandati inestinti	»	86.454.509.079
	L.	9.307.622.428.420
9. Fondi di riserva	L.	98.583.250.845
10. Utili dell'esercizio da ripartire	»	80.438.497.429
	L.	9.486.644.176.694
11. Enti diversi per partecipazioni da versare	»	34.916.840.000
12. Depositanti titoli	»	183.414.754.523
13. Enti correntisti per titoli in gestione	»	20.583.856.400
14. Tesoro dello Stato per pensioni al personale ferroviario	»	199.319.136.606
TOTALE	L.	9.924.878.764.223

Situazione al 31 dicembre 1971 della gestione delle Casse di risparmio postali

ATTIVO

1. Ministero delle Poste e Telecomunicazioni conto corrente infruttifero	L.	115.651.653.837
2. Cassa Depositi e Prestiti conto corrente	»	6.230.176.313.144
3. Titoli di rendita vigenti per il servizio delle cessioni di rendita ai correntisti del risparmio postale	»	121.914.224
4. Titoli di rendita del Fondo di riserva	»	26.938.739.267
5. Ratei attivi	»	778.960.155
6. Immobili (palazzo sede delle Casse di risparmio postali)	»	5.703.326
7. Mobili	»	1
TOTALE	L.	6.373.673.283.954

PASSIVO

1. Depositanti — per depositi nominativi a risparmio	L.	1.389.317.086.878
— al portatore	»	101.681.542.527
— per depositi giudiziari	»	40.159.141.776
2. Portatori buoni postali fruttiferi	»	4.726.542.567.266
3. Creditori — per spese d'amministrazione	»	463.256.197
— per imposta di R. M. e addizionale	»	16.480.933.484
— vari	»	13.414.912.715
4. Accantonamento per maggiori futuri oneri di interessi passivi derivanti dagli scatti periodici del tasso dei buoni	»	21.276.757.295
	L.	6.309.336.198.138
5. Utile dell'esercizio da ripartire	»	40.156.226.036
6. Perdita dell'esercizio da recuperare	»	— 6.091.774.431
7. Fondi di riserva	»	30.272.634.211
TOTALE	L.	6.373.673.283.954

Situazione al 31 dicembre 1971 del Servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni

ATTIVO

1. Titoli di proprietà	L.	7.975.397
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	211.750
TOTALE	L.	8.187.147

PASSIVO

1. Annualità d'affrancazioni	L.	5.557.703
2. Depositi d'affrancazioni	»	211.712
3. Creditori — per interessi	»	2.111.046
— vari	»	10.786
4. Cassa Depositi e Prestiti conto corrente	»	295.900
TOTALE	L.	8.187.147

Situazione al 31 dicembre 1971 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale

ATTIVO

1. Enti mutuatari per residuo capitale sui mutui loro concessi col ricavato delle cartelle	L.	507.064.635.855
2. Cartelle da consegnare	»	175.000.000.000
3. Cassa depositi e prestiti — c/c fruttifero	»	513.464.327
— c/c infruttifero	»	—
4. Titoli di proprietà	»	102.024.373
5. Debitori per interessi sui titoli di proprietà	»	2.691.520
6. Debitori per rate d'ammortamento	»	32.709.427.688
7. Mobili (quota ideale di comproprietà su quelli della Cassa DD. e PP.)	»	1
TOTALE	L.	715.392.243.764

PASSIVO

1. Cartelle in circolazione conto capitale	L.	507.181.946.000
2. Mutui da somministrare	»	175.000.000.000
3. Portatori di titoli conto capitale estratto	»	12.009.477.000
4. Portatori di titoli conto interessi scaduti	»	18.169.252.255
5. Creditori — per spese d'amministrazione	»	21.796.537
— vari	»	400.349
6. Fondo di riserva	»	88.170.804
7. Utili dell'esercizio	»	2.921.200.819
TOTALE	L.	715.392.243.764

Situazione al 31 dicembre 1971 della Sezione autonoma per il credito a breve termine

ATTIVO

1. Enti locali per capitali anticipati		L.	16.097.123.773
2. Enti locali per interessi sulle anticipazioni		»	88.662.815
	TOTALE	L.	16.185.786.588

PASSIVO

1. Cassa Depositi e Prestiti conto corrente		L.	16.172.255.017
2. Utili dell'esercizio		»	7.008.223
3. Fondo di riserva		»	6.523.348
	TOTALE	L.	16.185.786.588

Situazione al 31 dicembre 1971 di valori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ATTIVO

1. Titoli di proprietà		L.	8.650.540.888
2. Debitori per interessi sui titoli di proprietà		»	184.769.567
3. Cassa depositi e prestiti conto corrente		»	4.259.403
	TOTALE	L.	8.839.569.858

PASSIVO

1. Ammontare della parte di patrimonio dell'Istituto affidata alla Cassa depositi e prestiti		L.	8.839.569.858
	TOTALE	L.	8.839.569.858

Situazione al 31 dicembre 1971 degli Istituti di previdenza ferroviaria

ATTIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:			
1. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio pensioni		L.	126.107.303
2. Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per il servizio delle attività patrimoniali liquide		»	26.110.260
3 Titoli di proprietà		»	826.540
4. Debitori per interessi sui titoli		»	63.212
5. Mutui concessi all'azienda « Case economiche dei ferrovieri »		»	162.827.574
6. Mutui al personale ferroviario contro cessione del quinto dello stipendio		»	1.031.000.000
7. Disavanzo patrimoniale		»	197.972.201.717
Fondi speciali:			
8. Conti correnti con la Cassa depositi e prestiti		»	515.047.373
9. Titoli di proprietà		»	1.660.961.017
10. Debitori per interessi sui titoli		»	17.410.135
11. Mutui alla gestione case economiche ferrovieri		»	4.818.391
	TOTALE	L.	201.517.373.522

PASSIVO

Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario:			
1. Debito verso il Tesoro per pensioni		L.	199.319.136.606
Fondi speciali:			
2. Debito verso il Tesoro per pensioni		»	47.334.970
3. Patrimonio netto		»	2.150.901.946
	TOTALE	L.	201.517.373.522

IL DIRETTORE DELLA RAGIONERIA CENTRALE
PATACCHINI

IL DIRETTORE GENERALE
VIAGGIO

(9473)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a tredici posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale - categoria direttiva).

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, a norma dell'art. 4 del regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, un concorso pubblico, per esami e per titoli, a tredici posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il venti per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale di ruolo e non di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, stabilito al successivo art. 3.

I posti di cui al precedente comma che non siano conferibili a norma del comma medesimo saranno coperti mediante assegnazione, secondo l'ordine di graduatoria, ai candidati estranei all'Istituto risultati idonei nel concorso.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

b) abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

c) età non superiore a 35 anni, o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dello Istituto;

d) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

Art. 3.
Presentazione delle domande Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dell'Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 12 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 35 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

e) di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di attuario;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver riportato condanne penali ovvero le eventuali condanne riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

La mancanza di una qualsiasi delle dichiarazioni come sopra prescritte comporta la non ammissione al concorso.

Sempre nella domanda, gli aspiranti dovranno, altresì, dichiarare:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso, con l'impegno di fare conoscere le successive eventuali variazioni;

qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in carta bollata, nonchè quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal Presidente dello Istituto, sarà così composta:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto;

due funzionari dello Stato dei dicasteri cui compete la vigilanza dell'Istituto con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

due docenti universitari delle materie su cui vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'Istituto o un funzionario dello Istituto con qualifica non inferiore ad attuario superiore.

Segretario:

un funzionario della Direzione generale dell'Istituto Servizio del personale, appartenente alla categoria direttiva.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale ed appartenenti alle categorie direttiva o di concetto.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova scritta, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto di sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

a) una prova scritta sulla tecnica delle assicurazioni sociali;

b) una prova orale sulle seguenti materie:

la materia della prova scritta;

matematica finanziaria;

tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita;

statistica;

calcolo delle probabilità;

principi e tecnica delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche;

diritto della previdenza sociale con particolare riguardo all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Le prove di esame si svolgeranno nei limiti del programma allegato 3 e secondo le norme contenute nell'allegato 4; entrambi gli allegati costituiscono parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni; quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà l'ordine di svolgimento e la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno 7/10 nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. Detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà la prova scritta di esame.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire, entro il termine di venti giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti indicati nell'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

La presentazione di documenti diversi da quelli prescritti o irregolarmente redatti comporterà, senza necessità di particolare avviso, la non applicazione dei relativi benefici.

Art. 8.

Formazione delle graduatorie

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

A parità di votazione complessiva, saranno preferiti nello ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;

4) i mutilati ed invalidi per servizio;

5) i mutilati ed invalidi del lavoro;

6) gli orfani di guerra;

7) gli orfani di caduti per fatto di guerra;

8) gli orfani di caduti per servizio;

9) gli orfani dei caduti sul lavoro;

10) i feriti in combattimento;

11) gli insigniti della croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;

13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;

14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;

15) i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro;

16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;

17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;

18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;

19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;

20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dello Istituto;

22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;

23) i mutilati e gli invalidi civili.

A parità di titoli la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

In relazione a quanto stabilito al successivo art. 9, la graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà formata dal comitato esecutivo tenuto conto delle precedenze (riserva di posti) stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari (invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio, del lavoro e civili; orfani e vedove di guerra, per servizio o per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi).

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori, nomina in prova e nomina in ruolo dei vincitori.

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, il comitato esecutivo procederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I candidati che, pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo ne quelli che si renderanno successivamente disponibili.

I vincitori del concorso nominati in prova, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, eventualmente prorogabile di altri sei mesi; durante il periodo stesso ai candidati nominati in prova sarà corrisposto il trattamento economico indicato al terzo comma del successivo art. 11.

Superato con esito favorevole il periodo di prova, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sottoelencati documenti entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dei diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in scienze statistiche attuariali in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di attuario in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 35 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che — secondo quanto prescritto all'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837 — è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, nonchè per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che lo invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre, unitamente al certificato di idoneità fisica all'impiego, un certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ai sensi dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) e *i*) dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati alle lettere *d*), *e*), *f*) e *i*) anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dal regolamento per il personale approvato con decreto ministeriale 23 dicembre 1933, e successive modificazioni ed integrazioni, eccetto che per il trattamento di quiescenza e previdenza.

Tale trattamento sarà disciplinato dal regolamento approvato con decreto interministeriale 30 maggio 1969. Peraltro, i candidati nominati nella qualifica relativa ai posti messi a concorso che appartengano al personale dell'I.N.A.I.L. già in ruolo alla data dell'8 marzo 1956 e abbiano optato per il trattamento di quiescenza e previdenza di cui al regolamento approvato con decreto ministeriale 22 ottobre 1948, e successive modificazioni ed integrazioni, conserveranno tale trattamento.

Ai vincitori assunti in servizio sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto con qualifica di attuario di 2ª classe.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a tre anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Aumento dei posti messi a concorso e nomina degli idonei in caso di rinuncia o decadenza dei vincitori

In sede di approvazione della graduatoria di merito del concorso, il comitato esecutivo dell'Istituto, in relazione alle esigenze di servizio, potrà aumentare i posti messi a concorso degli ulteriori posti che risulteranno disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima.

Tale aumento non potrà essere superiore ad un decimo dei posti messi a concorso.

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il comitato esecutivo potrà procedere altresì, entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dispone la revoca della nomina dei rinunciatari e decaduti, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Roma, addì 27 giugno 1972

Il presidente: PULCI

ALLEGATO 1

Categorie per le quali è aumentato il limite massimo di età

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dallo art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno 7 figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

RACCOMANDATA R.R.

Schema di domanda

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. Servizio del personale Via IV Novembre, 144 — 00187 ROMA

l sottoscritt. (cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1) nat. a il (2) domanda di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico per esami e per titoli a tredici posti di attuario di 2ª classe in prova (ruolo statistico attuariale categoria direttiva) presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

A tal fine l sottoscritt. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) ;

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di laurea in scienze statistiche attuariali;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione allo esercizio della professione di attuario;

e) di essere iscritt. nelle liste elettorali del comune di (4) ;

f) di non aver riportato condanne penali (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso e di essere cessat. a causa di (6);

h) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione

l sottoscritt. dichiara inoltre:

di accettare, in caso di esito favorevole del concorso la destinazione che gli sarà assegnata;

di essere residente nel comune di (provincia di .) (7);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli:

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dello art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta direzione generale, servizio del personale:

l sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (8) (cognome e nome) (via, piazza, ecc.) n. (località provincia) (codice di avviamento postale).

l sottoscritt. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo dichiarato o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data

Firma

(autentica) (9)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome propri ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L., indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 al bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione). Dovranno, inoltre, essere indicati i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti da pubbliche amministrazioni.

(7) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(8) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(9) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto la autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

1. — *Tecnica delle assicurazioni sociali*:

Sistemi di gestione finanziaria degli Enti gestori delle assicurazioni sociali.
Frequenze di un evento assegnato (probabilità assolute e relative).
Valori attuali medi fondamentali (annualità e assicurazioni di famiglia).
Le principali basi tecniche per le varie forme assicurative, sia demografiche che finanziarie.
Popolazione assicurata e pensionata; premi riserva e bilanci tecnici nell'assicurazione dei rischi causati da eventi professionali (infortuni sul lavoro e malattie professionali). Riserva sinistri.
Popolazione assicurata e pensionata; premi, riserve e bilanci tecnici nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti.
Popolazione assicurata, premi, riserve e bilanci tecnici nelle assicurazioni di inabilità temporanea e assistenza sanitaria; fattori di riduzione, costi medi.
Costo ed efficienza di un sistema di sicurezza sociale; costruzione della popolazione standard.
Generalizzazione del concetto di sistema finanziario; indici del grado di capitalizzazione e del grado di danno; sistemi finanziari dominanti.
Bilancio di previsione.

2. — *Matematica finanziaria*:

Principali leggi finanziarie di capitalizzazione e di sconto.
Leggi di scindibilità.
Rendite certe: valori attuali e montanti; casi particolari e problemi indiretti di ricerca (tasso d'interesse, durata).
Ammortamenti finanziari; principali metodi in uso.
Valutazione di un prestito indiviso; problemi di ricerca del tasso.
Valutazione di un titolo e di un prestito diviso in obbligazioni.
Vita media, probabile e matematica di una obbligazione.

3. — *Tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita*:

Funzioni biometriche fondamentali.
Costruzione e perequazione di una tavola di mortalità.
Valori attuali medi delle principali forme assicurative su una o più teste.
Premi puri, d'inventario, Zillmerati e di tariffa.
Riserve matematiche.
Bilancio nelle imprese di assicurazione.
Analisi dell'utile di esercizio.

4. — *Statistica*:

I rapporti statistici.
Principali leggi analitiche; perequazione e interpolazione.
Misure di indici di variabilità.
Connessione e concentrazione.
Le rappresentazioni grafiche.
Teoria e tecnica del campionamento statistico.
Testi di significatività, di adattamento; analisi della varianza.
Testi parametrici e non parametrici; metodi di simulazione.
Distribuzione della popolazione secondo la partecipazione alla produzione e al consumo; popolazione attiva e forze di lavoro.
Influenza dei fattori demografici sui fenomeni economici e viceversa.
Influenza dei fattori demografici sulla formazione del risparmio, sugli investimenti, sulla occupazione e sulla produttività.
Elementi di biometria (vettori e matrici; modelli lineari).
Elementi di statistica economica (numeri indici dei prezzi; il consumo, la produzione, la produttività) e di econometria.
Elementi di statistica sanitaria (statistica della morbosità e della mortalità; le nomenclature nosologiche).
Elementi di statistica sociale (aspetti economici della statistica sociale, investimenti ed oneri sociali in funzione del reddito nazionale).

5. — *Calcolo delle probabilità*:

Principali schemi probabilistici; legge dei grandi numeri.
Variabili casuali e loro valor medio.
Distribuzione di probabilità.
Particolari funzioni probabilistiche.
Teorema di Bernoulli e di De Moivre.
Legge normale di probabilità e legge degli errori di osservazione.
Interpretazione probabilistica di valori statistici fondamentali.

6. — *Principi e tecnica delle elaborazioni meccanografiche ed elettroniche*:

La metodologia per definire e realizzare una procedura meccanografica (definizione del modello procedurale, analisi meccanografica, specifiche dei programmi ecc.).
I controlli procedurali e tecnici.
I files; dati in formato binario ed esadecimale.
Diagrammi a blocchi; applicazioni.
Il linguaggio PL/1; applicazioni.
I metodi di pianificazione tecnico-organizzativa (Pert e simili).

7. — *Diritto della Previdenza sociale* con particolare riguardo alla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

ALLEGATO 4

Norme per i concorrenti

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta d'identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice o del comitato di vigilanza.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma od altro contrassegno, dovrà porlo entro la busta più grande, ove porrà altresì l'altra di minor formato che chiuderà dopo avervi inserito il cartoncino nel quale dovrà indicare il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita; dopo di che, chiusa anche la busta più grande, la consegnerà al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dello art. 7 sono i seguenti:

A) *Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito*:

1) insigniti di medaglia al valore militare: originale o copia autenticata del brevetto;

2) mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati e invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria della voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto la invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati e invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale per la protezione e assistenza agli orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza dal quale risulti che la famiglia stessa e costituita da almeno sette figli viventi, computanto tra essi anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati e di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375, modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, a nome del genitore invalido.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

12) figli di mutilati e di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, vidimata dalla sede centrale della unione stessa, ovvero un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore fruisce di pensione;

13) figli di mutilati e di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento, potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

I candidati in possesso dei titoli di cui ai numeri 11), 12) e 13) dovranno inoltre produrre idonea certificazione dalla quale risulti lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione della amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro, ovvero dal competente istituto assicuratore, comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od. 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, nonchè foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del Continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati e invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti da 2) a 7) e da 11) a 15), nonchè di quelli indicati ai punti 17), 21) e 23), i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione propria o del genitore mutilato o invalido (allegando in tale ultimo caso idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, presso gli uffici provinciali del lavoro.

B) *Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina* (riserva di posti), gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro, sordomuti, profughi), *che sono disoccupati*, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro.

(10086)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale per aspiranti aiuto macchinisti organizzata presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 1959, n. 647, concernente la regolamentazione del terzo comma dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, circa l'organizzazione delle scuole professionali ferroviarie;

Visto il decreto ministeriale n. 6995 del 18 luglio 1972, concernente l'organizzazione di una scuola professionale per aspiranti aiuto macchinisti per l'anno scolastico 1972-1973;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a complessivi trenta posti per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria per aspiranti aiuto macchinisti, il cui corso verrà tenuto presso l'istituto professionale statale per l'industria « L. Settembrini » di Milano, alla condizione che risultino aver vinto il concorso di ammissione non meno di 15 candidati.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani in possesso di licenza di scuola media purchè alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda abbiano superato il 17° anno di età e non abbiano superato il 20° e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dalle norme vigenti per l'assunzione in servizio ferroviario.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere prodotta — senza alcun tramite — alla Direzione generale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale O.M.3 00100 Roma Piazza della Croce Rossa, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal Segretario comunale o da un notaio o, per coloro che si trovano all'estero, dall'autorità consolare.

La domanda deve essere redatta — sulla prescritta carta bollata — secondo il modello allegato *A*, che fa parte integrante del presente bando.

L'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume responsabilità alcuna nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento del recapito stesso nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatti di terzi o a causa di forza maggiore.

Art. 4.

Unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovrà produrre un certificato in bollo, rilasciato dalla scuola media, dal quale risultino i voti riportati nelle singole materie.

I certificati scolastici non conformi a quanto sopra specificato comportano l'esclusione dalla partecipazione al concorso.

Art. 5.

Apposita commissione, nominata dal sottoscritto, esaminerà la posizione dei candidati rispetto al concorso, disponendo le eventuali esclusioni per difetto di requisiti prescritti, sottoporrà agli esami i candidati, eserciterà il controllo sullo espletamento dei corsi e svolgerà tutti gli altri compiti inerenti alla scuola, di cui ai successivi articoli.

Art. 6.

I concorrenti che avranno superato l'esame di ammissione verranno sottoposti, a cura dell'Azienda delle ferrovie dello Stato, a visita medica per l'accertamento dei requisiti psicofisici richiesti per l'ammissione in impiego ferroviario con la qualifica di aiuto macchinista.

Sarà richiesto, in particolare, il possesso dei requisiti fisici speciali previsti dal gruppo 1° (ammissione) del decreto ministeriale 12/1966: statura non inferiore a m. 1,55; acutezza visita 10/10 in ciascun occhio non correggibile con lenti; campo visivo normale; senso cromatico normale; percezione della voce afona a non meno di m. 8 da ciascun orecchio.

I concorrenti stessi, con la firma che dovranno apporre in calce al certificato sanitario al termine della visita, si intenderanno edotti dell'esito della visita stessa; quelli dichiarati inidonei potranno chiedere una visita d'appello e a tal fine, entro il termine perentorio di giorni dieci dalla predetta comunicazione, dovranno far pervenire al presidente della commissione (Servizio personale O.M. 3 Piazza della Croce Rossa Roma) apposita domanda in carta bollata, corredata da documentazione medica.

La visita stessa, qualora accordata, sarà praticata a Roma, presso il servizio sanitario delle ferrovie dello Stato.

Coloro che saranno definitivamente dichiarati inidonei o che non avranno fatto pervenire la domanda di visita di appello entro il termine perentorio sopra indicato, verranno esclusi dal concorso.

Art. 7.

Per i titoli di merito la commissione disporrà da 6 a 10 punti per la media dei voti riportati negli esami per il conseguimento della licenza di scuola media, con esclusione dei voti relativi alla condotta, alla religione ed all'educazione fisica.

Art. 8.

L'esame di concorso consisterà in un colloquio sulle materie di cui al programma allegato *B*).

L'esame sarà svolto nella località e nei giorni che verranno indicati con apposita credenziale di invito.

Per l'effettuazione del colloquio, la commissione potrà essere integrata da docenti designati allo scopo di intesa con l'istituto professionale sede dei corsi.

Per la valutazione del colloquio, la commissione disporrà di 10 punti e saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato non meno di 6/10.

La votazione attribuita verrà immediatamente comunicata a ciascun candidato, unitamente al punteggio assegnatogli per il titolo di merito.

Art. 9.

La votazione complessiva ottenuta sommando i punti assegnati per il titolo con i punti attribuiti nel colloquio determinerà la graduatoria di merito.

I candidati classificati ai primi 30 posti saranno dichiarati vincitori del concorso e verranno ammessi quali allievi alla scuola professionale.

Secondo l'ordine di graduatoria e nei limiti dello stanziamento previsto, verranno conferite borse di studio, ciascuna dell'importo di L. 175.000 (centosettantacinquemila).

L'importo delle borse di studio, previo accantonamento di L. 55.000 (cinquantacinquemila), verrà corrisposto in cinque rate uguali entro i mesi da febbraio a giugno 1973. La rata di febbraio si riferirà alle presenze alle lezioni tenute dallo inizio dei corsi a tutto il mese di gennaio 1973, le quattro rate successive si riferiranno rispettivamente alle presenze alle lezioni tenute nei mesi di febbraio, marzo, aprile, maggio. Le rimanenti L. 55.000 (cinquantacinquemila) verranno corrisposte dopo il 1° mese di effettivo servizio ferroviario.

Art. 10.

Il corso, durante il quale sarà svolto il programma allegato C), verrà tenuto nel periodo novembre 1972-maggio 1973 e sarà effettuato nei locali dell'istituto professionale « L. Settembrini » di Milano secondo gli orari che verranno stabiliti dal direttore della scuola professionale d'intesa col predetto istituto, per complessive 160 ore di insegnamento.

L'Azienda nominerà i docenti e i supplenti del suindicato corso.

Art. 11.

La frequenza ai corsi della scuola professionale è obbligatoria.

Saranno esclusi dalla concessione del rateo della borsa di studio coloro che, nel periodo cui il rateo stesso si riferisce in base al precedente art. 9 non avranno preso parte ad almeno 2/3 delle ore di lezione.

Saranno dichiarati decaduti quali allievi della scuola ed esclusi dagli esami finali coloro che non avranno preso parte ad almeno 2/3 del complessivo numero di ore di lezione.

Art. 12.

I provvedimenti di cui sopra e quelli di cui al successivo art. 13 verranno adottati dalla commissione, la quale avrà altresì la potestà disciplinare circa il comportamento degli allievi durante le lezioni e potrà decidere l'esclusione dal rateo della borsa di studio o dalla scuola, di coloro che si rendessero eventualmente demeritevoli.

Art. 13.

Gli allievi vincitori del concorso di ammissione alla scuola professionale dichiarati esclusi ai sensi del precedente art. 12 e quelli che dichiareranno di rinunciare al corso durante lo espletamento del corso stesso potranno essere sostituiti da allievi idonei, secondo l'ordine di graduatoria, purchè ciò si verifichi entro il 31 gennaio 1973.

Art. 14.

Al termine del corso avrà luogo in unica sessione l'esame finale sulle materie di cui all'art. 10. A tal fine, la commissione esaminatrice potrà essere eventualmente integrata da docenti dei rispettivi corsi e materie.

L'esame si intende superato dai candidati cui sia stata attribuita una votazione non inferiore a 6/10 per ciascuna delle materie oggetto del corso.

Art. 15.

La commissione formulerà una graduatoria di merito comprendente gli allievi che al termine dell'anno scolastico abbiano superato l'esame di cui all'articolo precedente.

La graduatoria di merito sarà determinata come segue:

1) da 6 e 10 punti per la media dei voti riportati nel colloquio di cui al precedente art. 9;

2) da 10 a 20 punti per la media dei voti riportati negli esami finali sui corsi professionali di cui all'art. 10.

Art. 16.

L'assunzione in servizio ferroviario verrà disposta in relazione alle disponibilità di posti in organico del personale ai sensi e nei limiti dei comma terzo e quarto dell'art. 6 dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato e previa applicazione delle norme vigenti sulle preferenze e sulle riserve dei posti nelle ammissioni a pubblico impiego ed avrà luogo nella qualifica di aiuto macchinista i.p., secondo l'ordine di collocazione nella graduatoria di merito.

L'assunzione stessa — che resta subordinata alla produzione, da parte degli interessati dei documenti di rito ed all'esito favorevole di un nuovo accertamento dei requisiti psico-fisici richiesti, nonchè all'accertamento dei requisiti prescritti per la ammissione a pubblico impiego — verrà effettuata con assegnazione dello stipendio iniziale della qualifica, nonchè delle altre competenze spettanti al personale dell'Azienda delle ferrovie dello Stato.

Il trattamento economico avrà inizio dalla data dell'effettiva assunzione in eservizio.

Roma, addì 21 luglio 1972

Il direttore generale: BORDONI

ALLEGATO *A*

(Su carta legale)

Alla Direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato Servizio personale O.M.3 Piazza della Croce Rossa 00100 ROMA

Io sottoscritto (1) nato il a (provincia .) residente a presa conoscenza del bando di concorso, per titoli ed esami, emanato in data per l'ammissione alla scuola professionale ferroviaria, il cui corso verrà tenuto presso l'istituto professionale statale per l'industria « L Settembrini » di Milano, domando di partecipare al concorso stesso, dichiarando di accettare tutte le condizioni contenute nel relativo bando.

Dichiaro inoltre:

di essere cittadino italiano;

di non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare le condanne penali riportate, specificandone le date e le Autorità che hanno emesso le sentenze relative);

di non aver procedimenti penali in corso (in caso contrario specificare lo stato di procedimento);

(indicare l'eventuale posizione nei confronti degli obblighi di leva).

Allego un certificato rilasciato dalla scuola media dal quale risultano i voti riportati nelle singole materie.

Mi dichiaro a perfetta conoscenza che qualora il predetto certificato non fosse conforme a quanto prescritto dal « bando » di concorso, non potrà essere preso in considerazione al fine dell'ammissione al concorso stesso.

Chiedo infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso mi venga fatta al sottoindicato indirizzo e mi impegno a comunicare tempestivamente le eventuali successive variazioni di abitazione, riconoscendo che l'Azienda delle ferrovie dello Stato non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Indirizzo

n. codice postale

Firma

(da autenticare da un notaio o dal segretario comunale o da altre autorità di cui all'art. 3 del « bando » di concorso)

(1) Scrivere a macchina o a stampatello il cognome e il nome.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DELL'ESAME

COLLOQUIO PER L'AMMISSIONE ALLA SCUOLA

Aritmetica:

Operazioni sui numeri interi, decimali e sulle frazioni.

Rapporti e proporzioni.

Unità di misura del sistema metrico decimale, del tempo ed operazioni relative.

Geometria:

Definizioni e proprietà degli enti geometrici.

Poligoni.

Circonferenza e cerchio.

Uguaglianza, equivalenza o similitudine, delle figure piane.

Teorema di Pitagora e applicazioni.

Calcolo delle aree delle figure piane.

Nozioni di geometria solida.

Regole per la determinazione delle superfici e dei volumi dei solidi.

Elementi di fisica:

Proprietà generali dei corpi.

Concetto di pressione. Peso specifico.

Concetto di calore e temperatura. Trasmissione del calore.

Moto uniforme e moto vario; definizione di velocità e di accelerazione.

Concetto di forza e sua rappresentazione. Concetto di massa.

Lavoro di una forza. Potenza. Unità di misura di lavoro e di potenza.

Elementi di elettrotecnica:

Corpi elettrizzati, conduttori e isolanti.
Corrente elettrica. Pila elettrica.
Resistenza dei conduttori e legge di Ohm.
Principali applicazioni dell'energia elettrica.

ALLEGATO *C*

PROGRAMMA DI INSEGNAMENTO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE FERROVIARIA

PROGRAMMA DELLE MATERIE SPECIFICHE

1) *Tecnologia meccanica, meccanica applicata, laboratorio tecnologico*:

Tecnologia:

Generalità sui materiali metallici (ferrosi, non ferrosi, leghe) di normale impiego nelle costruzioni meccaniche. Proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche. Nozioni sui materiali non metallici usati nelle costruzioni meccaniche.

Nozioni sule prime lavorazioni siderurgiche e metallurgiche: laminazione, trafilatura, estrusione, fabbricazione dei tubi.

Lavorazioni plastiche: fucinatura. Magli e presse.

Saldature: bollitura, brasatura, saldo brasatura, saldature al cannello ed elettriche. Ossitaglio Riporti di materiali.

Lavorazioni al banco: descrizione, uso e manutenzione degli attrezzi di fissaggio e degli utensili (lime), seghetti, alesatori, maschi, filiere, scalpelli, ecc.).

Norme generali di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro con particolare riferimento agli utensili e alle macchine impiegate nelle lavorazioni.

Meccanica applicata:

Resistenze passive Lavoro motore e lavoro resistente Rendimento meccanico Lubrificazione Trasmissione del movimento: ruote di frizione, ruote dentate, ruotismi, trasformazione del moto rettilineo alternato in circolare continuo e viceversa, biellismi, giunti, eccentrici, cinghie, catene.

Nozioni sulla resistenza dei materiali: sollecitazioni semplici di trazione, compressione, flessione, taglio e torsione. Cenno sulle sollecitazioni composte e sulle travi.

Macchine di sollevamento e trasporto dei materiali: leve, cricchi, martinetti, paranchi, argani e loro norme d'uso.

Laboratorio tecnologico:

Tracciatura in piano: impiego razionale degli attrezzi per tracciare e delle vernici per tracciatura. Tracciatura di superfici.

Determinazione di assi e di centri.

Taglio: con seghetto a mano, secondo tracciato.

Scalpellatura: di superfici piane e di scanalature.

Piegatura e raddrizzatura: i lamiere sottili; di piccole barre e profilati.

Ribaditura a freddo.

Aggiustaggio: di superfici piane, parallele, ortogonali e sotto angolo determinato, libere o limitate da uno o due lati, di dimensioni tra 60 e 100 mm. Esecuzione di accoppiamenti aperti; di semplici strumenti di controllo.

Durante le esercitazioni dovranno essere rigorosamente e costantemente osservate le norme di igiene e di prevenzione degli infortuni generali e specifiche per le varie lavorazioni.

2) *Elettrotecnica, costruzioni elettromeccaniche, esercitazioni pratiche*:

Elettrotecnica:

Richiami sulla costituzione della materia Corrente elettrica continua Grandezze elettriche e loro unità di misura Circuito elettrico Teoria dei circuiti elettrici Legge di Ohm Legge di Kirchhoff Raggruppamenti delle resistenze Effetto termico della corrente elettrica Legge di Joule Lavoro elettrico Potenza elettrica Effetti chimici della corrente elettrica Pile ed accumulatori Batterie di pile e di accumulatori Campo elettrico Condensatori Raggruppamenti dei condensatori Effetti magnetici della corrente elettrica Induzione ed isteresi magnetica Circuiti magnetici Legge di Hopkinson Induzione elettromagnetica Leggi di Lenz e di Neumann Mutua induzione e auto induzione Effetto magneto-elettrico Principio di funzionamento delle dinamo e dei motori a corrente continua.

Richiami sulle relazioni mutue fra magnetismo ed elettricità I periodi transitori dei circuiti elettrici Le correnti alternate monofasi Loro grandezze caratteristiche Sistemi bifasi e trifasi Generatori monofasi e trifasi Campo rotante Motori sincroni Motori asincroni Generatori e motori a corrente continua Trasformatori monofasi e trifasi Autotrasformatori Gruppi convertitori Cenni sulla regolazione dei motori elettrici con sistemi elettronici.

Costruzioni elettromeccaniche:

Nozioni sui materiali impiegati nelle costruzioni elettromeccaniche Particolari costruttivi delle macchine elettriche e delle apparecchiature di esercizio, di regolazione, di sicurezza e di protezione usate negli impianti elettrici Norme per la loro scelta, installazione e manutenzione.

Esercitazioni pratiche:

Esecuzione su pannelli forati di semplici circuiti elettrici su schema di principio assegnato, da tradurre in schema funzionale di montaggio Esecuzione di semplici impianti di illuminazione, di segnalazione ottica ed acustica e forza motrice.

Costruzione, su tema assegnato, da tradurre in schema funzionale e di montaggio, di semplici quadri elettrici per azionamento di macchine elettriche Verifica della continuità dei circuiti e misurazioni delle grandezze elettriche in gioco, con lo uso di tester portatile.

Durante le esercitazioni pratiche dovranno essere rigorosamente e costantemente osservare le norme di igiene e di prevenzione degli infortuni contro i pericoli dell'impiego della energia elettrica.

3) *Regolamentazione d'esercizio delle ferrovie dello Stato Sistemi di trazione Frenatura*:

Regolamento segnali.
Istruzione personale condotta locomotive.
Orario di servizio.
Aderenza, sforzo di trazione e potenza di mezzi di trazione.
Sistemi di trazione.

Vari tipi di mezzi di trazione a vapore, elettrici, diesel e relativa descrizione.

Freno continuo automatico e moderabile; tipi di freno automatico e loro caratteristiche.

Descrizione delle apparecchiature del freno in opera sulle locomotive; pompa, compressori, regolatore di pressione, rubinetto di comando del freno automatico, valvola e rubinetto di comando del freno moderabile ed impianto del doppio freno. Valvola tripla, valvola distributrice e distributore Breda.

Distributore W tipo U, freno AV ed apparecchiature relative, timoneria del freno, impianto del freno in opera sui mezzi veloci.

Apparecchiature ed impianto del doppio freno sulle locomotive.

Norme relative alla prova del freno continuo sui treni.

(9892)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.